

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 50 del 14-12-2022

Supplemento n. 198

mercoledì, 14 dicembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	3
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Autorità di Gestione FEASR	
DECRETO 28 novembre 2022, n. 24112 - certificato il 6 dicembre 2022 Reg. Ue 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - approvazione del Bando multimisura Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Valdarno - Valdisieve - Mugello - Val Bisenzio.	
.....	4



CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR.

Responsabile di settore Sabina BORGOGNI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 24112 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: Reg. Ue 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - approvazione del Bando multimisura "Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Valdarno - Valdisieve - Mugello - Val Bisenzio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025987

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e ss.mm.ii.;

Visto l'Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2014)8021 final del 29 ottobre 2014, dove, tra le strategie orizzontali previste vi anche è quella denominata "*Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese*", cosiddetta SNAI;

Visto l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, dove si conferma la volontà di sostenere le aree interne attraverso strategie plurifondo;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6113 final del 22 agosto 2022 che approva la versione 11.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1022 del 12 settembre 2022 "Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 11.1 del programma approvato dalla Commissione europea";

Viste in particolare le seguenti sottomisure del Psr Feasr 2014-2022:

- 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
- 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo";
- 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali";

Dato atto che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), al paragrafo 8.1, prevede che sia possibile intervenire a sostegno della Strategia Nazionale Aree Interne sia con bandi multimisura, sia con bandi riferiti a singole sottomisure/tipi di operazione di interesse per la realizzazione delle Strategie d'area, approvate con

apposita Delibera di Giunta e oggetto di stipula di specifico Accordo di Programma Quadro – APQ fra tutte le parti interessate;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con Delibera di Consiglio n. 73 del 27 luglio 2021;

Richiamata la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 approvata con Delibera di Consiglio n. 113 del 22.12.2021, come aggiornata con Delibera di Consiglio del 1 giugno 2022 n. 34 "Integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2022", che comprende il progetto regionale n. 27 "Interventi nella Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori montani";

Visto che nel ciclo di programmazione 2014-2020 (che per il PSR FEASR è stato esteso al 2022) le aree interne oggetto di finanziamento risultano le seguenti, così come previsto dalla propria delibera n. 314 del 23 marzo 2015 "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Approvazione graduatoria delle proposte di candidatura di aree di progetto di cui al d.d. n. 2203/2014":

- 1) Casentino - Valtiberina
- 2) Garfagnana -Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese
- 3) Valdisieve – Valdarno – Mugello - Valbisenzio

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 9 del 28 gennaio 2015 e ss.mm.ii. "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi", in GURI n. 91 del 20 aprile 2015, nella quale sono state approvate le modalità di attuazione a livello nazionale della Strategia per le Aree Interne;

Vista la delibera n. 308 del 11 aprile 2016 con cui sono state specificate le modalità di attuazione della SNAI a livello regionale, in particolare le modalità di supporto specifico alle strategie delle singole aree progetto;

Considerato che, come previsto dalla propria delibera n. 289/2014, la Regione Toscana ha disposto di concorrere alle finalità della Strategia Nazionale Aree Interne destinando fino all'1% della dotazione finanziaria dei Programmi afferenti ai Fondi SIE, a valere sul periodo di programmazione 2014-2020 (che per il PSR FEASR è esteso a tutto il 2022);

Vista la delibera n. 1216 dell'8 novembre 2018 e successive modifiche e integrazioni, con la quale vengono approvate (allegato A), nell'ambito dell'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne con i fondi del PSR FEASR, le modalità per identificare tutti i soggetti che potenzialmente, con i propri interventi, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità degli APQ siglati e che sono interessati ad accedere ai fondi previsti dal PSR per le aree interne;

Vista la Legge regionale n. 60/99 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura (ARTEA);

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 501 del 30 maggio 2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e ss.mm.ii.;

Visto l'Ordine di servizio numero 13 del 9 aprile 2019 della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale", con oggetto "Competenze Programma di sviluppo rurale 2014-2020. DGR 501/2016" in cui è previsto che per i "Bandi multimisura per l'attuazione delle strategie d'area-SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne)" la struttura referente per l'approvazione dei singoli bandi e per il

coordinamento delle attività istruttorie sia il Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.00”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del Regolamento (UE) 640/2014”;

Visto il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 marzo 2022 con il quale è stato approvato l’”Accordo di programma quadro Regione Toscana - Area Interna "Valdarno, Valdisevie, Mugello e Val Bisenzio”;

Vista la Delibera n. 1041 del 19 settembre 2022 “Reg. (UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione aggiornamento delle “Disposizioni finanziarie comuni”;

Vista la Delibera n.1284 del 14-11-2022 “Reg. Ue 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana – approvazione delle disposizioni specifiche per l’attuazione del Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Valdarno – Valdisevie – Mugello – Val Bisenzio”;

Considerato che il PSR FEASR 2014-2022 contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle seguenti “schede intervento” della “Strategia d’area Valdarno – Valdisevie - Mugello - Val Bisenzio”, di cui all’A.P.Q. approvato con il sopra citato Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 50/2022:

- ME.1 - Cooperiamo per diffondere ed estendere il sistema della Foresta Modello – con le sottomisure 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” e 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”;
- ME.3 - Creiamo reti per la fruizione turistica – con la sottomisura 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1284 del 14-11-2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Valdarno – Valdisevie – Mugello – Val Bisenzio” ammonta a 900.000 Euro;

- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa alle sottomisure 8.5, 16.3 e 16.4, di cui al Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio” e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;

- dà mandato al Responsabile del Settore “Autorità di Gestione del FEASR” di procedere all’emissione del Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio”, secondo le disposizioni contenute nell’allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalle sottomisure 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” e 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, di cui al Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio”;

Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto, l’approvazione del sopra citato allegato A che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio”;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;

Preso atto che con la Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo 2016 si stabilisce che le proposte decretative predisposte dai responsabili di misura con cui si approvano i bandi a valere sui fondi comunitari siano inviate al Direttore Generale della Giunta per effettuare una verifica di coerenza tra quanto previsto nella proposta decretativa, nella Delibera di Giunta Regionale con cui sono approvati gli elementi essenziali del bando stesso e nella decisione di Giunta che approva il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma);

Preso atto dell’esito della verifica di coerenza effettuata dal Direttore Generale in base a quanto stabilito dalla sopra citata Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo 2016;

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Valdarno

– Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio” con le modalità e la tempistica previste nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. di approvare, l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalle sottomisure 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” e 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, di cui al Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio” (Allegato A del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale);
2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulle sottomisure 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” e 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, di cui al Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio”, a decorrere dal 15 dicembre 2022 ed entro le ore 13.00 del 28 febbraio 2023;
3. di dare mandato ad ARTEA affinché modifichi il sistema informativo da essa gestito nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire, attraverso opportuna modulistica, la presentazione ed il ricevimento delle domande di aiuto che verranno presentate sulle sottomisure 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” e 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, di cui al Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio”, ai fini della predisposizione della graduatoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

*A Bando multimisura "Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area
Valdarno - Valdisieve - Mugello - Val Bisenzio"
73ad03ea293927a106ae4f9d194661a8d052e42e2913a32edc7308729e116a7a*

Allegato A



**BANDO MULTIMISURA
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
STRATEGIA D'AREA "VALDARNO – VALDISIEVE –
MUGELLO – VAL BISENZIO"**

ANNUALITÀ 2022

Indice

1. Definizioni	5
2. Finalità e risorse.....	6
2.1 Finalità e obiettivi.....	6
2.2 Dotazione finanziaria	6
2.3 Sottomisure attivabili	7
3. Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area.....	7
4. Richiedenti/Beneficiari: requisiti generali	8
5. Requisiti generali di ammissibilità dei beneficiari	9
5.1 Condizioni di accesso generali	9
5.2 Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto.....	10
6. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure	11
6.1 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi.....	11
6.1.1 Normativa di riferimento	12
6.1.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	12
6.1.3 Investimenti materiali o immateriali	12
6.1.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	12
6.1.5 Localizzazione generale degli interventi	12
6.1.6 Cantierabilità degli investimenti	13
6.1.7 Norme di protezione ambientale	13
6.2 Spese non ammissibili.....	14
6.2.1 Interventi/spese non ammissibili comuni a tutte le sottomisure	14
7. Minimali e massimali.....	15
8. Intensità del sostegno	15
9. Cumulabilità	16
10. Durata e termini di realizzazione del progetto	16
10.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	16
10.2 Termine finale.....	17
11. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	17
11.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	17
11.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	17
11.3 Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto.....	18
11.4 Impegni generali del beneficiario	19
12. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto	21
12.1 Criteri di selezione e formazione e gestione delle graduatorie.....	21
12.2 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	21
12.3 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	22
12.4 Istruttoria di ammissibilità	22
12.5 Correzione degli errori palesi	22
13. Realizzazione e modifica dei progetti.....	22
13.1 Atto per l'assegnazione dei contributi	22
13.2 Modifiche dei progetti	23
13.3 Modifica del richiedente/beneficiario	23
14. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili – specifiche di sottomisure	24

14.1	Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".....	24
14.1.1	Finalità e obiettivi della sottomisura 8.5	24
14.1.2	Entrata in vigore del regime della sottomisura 8.5.....	25
14.1.3	Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 8.5.....	25
14.1.4	Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 8.5	25
14.1.5	Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 8.5	25
14.1.6	Interventi finanziabili della sottomisura 8.5	26
14.1.7	Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.5.....	30
14.1.8	Formazione della graduatoria della sottomisura 8.5.....	31
14.1.9	Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 8.5	31
14.1.9.1	Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.5.....	31
14.1.9.2	Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	32
14.1.9.3	Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.5	32
14.1.10	Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 8.5	33
14.1.11	Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 8.5	33
14.1.12	Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 8.5	34
14.2	Sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e per condividere strumenti e risorse".....	35
14.2.1	Finalità e obiettivi della sottomisura 16.3.....	35
14.2.2	Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.3.....	35
14.2.3	Tipologie di soggetti ammissibili	36
14.2.4	Obblighi sulla composizione dei partenariati di progetto della sottomisura 16.3.....	36
14.2.5	Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.3	36
14.2.6	Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.3.....	37
14.2.7	Interventi finanziabili, attività finanziabili e spese ammissibili della sottomisura 16.3	37
14.2.7.1	Attività finanziabili della sottomisura 16.3.....	37
14.2.7.2	Spese ammissibili della sottomisura 16.3.....	37
14.2.8	Complementarietà tra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM	39
14.2.9	Valutazione progetti, approvazione graduatoria e istruttoria domanda di aiuto della sottomisura 16.3	40
14.2.9.1	Procedure, tempistica e competenze tecnico amministrative	40
14.2.9.2	Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.3	41
14.2.9.3	Commissione di valutazione, ammissibilità potenziale della domanda e formazione della graduatoria della sottomisura 16.3	43
14.2.9.4	Condizioni specifiche per l'approvazione della graduatoria della sottomisura 16.3 ...	43
14.2.10	Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.3	44
14.2.10.1	Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 16.3	44
14.2.10.2	Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 16.3	44
14.2.11	Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.3	44
14.2.12	Impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 16.3	44
14.2.13	Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.3	45
14.2.14	Modifiche ai progetti della sottomisura 16.3	45
14.2.15	Termine finale del progetto della sottomisura 16.3	46
14.2.16	Documenti da presentare nella domanda di pagamento per la sottomisura 16.3	46
14.2.17	Decadenza del progetto della sottomisura 16.3.....	46
14.3	Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"	46
14.3.1	Finalità e obiettivi della sottomisura 16.4.....	46
14.3.2	Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.4.....	47
14.3.3	Tipologie di soggetti ammissibili	48
14.3.4	Obblighi sulla composizione dei partenariati di progetto.....	48

14.3.5	Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.4	48
14.3.6	Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.4.....	49
14.3.7	Interventi e attività finanziabili e spese ammissibili della sottomisura 16.4	49
14.3.7.1	Attività finanziabili della sottomisura 16.4.....	49
14.3.7.2	Spese ammissibili della sottomisura 16.4.....	49
14.3.8	Complementarietà tra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM	51
14.3.9	Valutazione progetti, approvazione graduatoria e istruttoria domanda di aiuto della sottomisura 16.4	52
14.3.9.1	Procedure, tempistica e competenze tecnico amministrative	52
14.3.9.2	Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.4	53
14.3.9.3	Commissione di valutazione, ammissibilità potenziale della domanda e formazione della graduatoria della sottomisura 16.4	55
14.3.9.4	Condizioni specifiche per l'approvazione della graduatoria della sottomisura 16.4 ...	56
14.3.10	Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.4	56
14.3.10.1	Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 16.4	56
14.3.10.2	Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 16.4	56
14.3.11	Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.4	56
14.3.12	Impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 16.4	57
14.3.13	Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.4	57
14.3.14	Modifiche ai progetti della sottomisura 16.4	58
14.3.15	Termine finale del progetto della sottomisura 16.4.....	58
14.3.16	Decadenza del progetto della sottomisura 16.4.....	59
15.	Erogazione e rendicontazione	59
15.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	59
15.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	59
15.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	59
16.	Verifiche, controlli e revoche.....	60
16.1	Verifica finale dei progetti	60
16.2	Rinuncia	60
16.3	Controlli e ispezioni	60
16.4	Sanzioni	60
17.	Disposizioni finali	60
17.1	Trattamento dati personali	60
17.2	Responsabile del procedimento.....	61
17.3	Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34	61
17.4	Disposizioni finali.....	62

1. Definizioni

Ai fini del presente atto, si intende per:

Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)	Strategia nazionale prevista dall'Accordo di Partenariato Italia, paragrafo 3.1.6 "Approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'art. 174 del trattato sul funzionamento dell'unione europea" che prevede il sostegno, con apposite politiche integrate, delle "aree interne" del paese, ovvero aree particolarmente fragili, geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e di declino demografico.
Strategia d'Area	Documento approvato dalla Giunta Regionale, riferito ad una specifica Area progetto, contenente i risultati che si intendono raggiungere in termini di qualità della vita dei cittadini e le azioni da porre in essere per conseguirli, che indica le risorse necessarie alla loro attuazione, ivi compresi i soggetti attuatori, i contenuti operativi ed attuativi ed i fabbisogni finanziari per singolo intervento e per azione, nonché le sinergie e complementarietà con le politiche settoriali regionali e la programmazione comunitaria di competenza regionale.
Strategia d'area "Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio"	Strategia d'area relativa ai territori dell'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve (Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo), dell'Unione Comuni Mugello (Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio), Unione dei Comuni Val Bisenzio (Cantagallo, Vernio, Vaiano), Rignano sull'Arno, Carmignano
Accordo di Programma Quadro (APQ)	Accordo di Programma Quadro previsto dall'art.1 comma 15 dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n.147) per l'attuazione degli interventi previsti nella Strategia d'area e disciplinato con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.9 del 28 gennaio 2015 "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi" richiamato nell'art.9 alla presente Intesa;
Accordo di programma quadro Regione Toscana Area Interna "Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio"	Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 marzo 2022
Bando multimisura per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne	Strumento del PSR FEASR 2014/2022 per attuare, attraverso mirati pacchetti di misure, le attività progettuali di una determinata Strategie d'area approvata con apposita Delibera di Giunta e oggetto di stipula di specifico Accordo di Programma Quadro – APQ
Schede intervento della Strategia d'area	Sezioni in cui si articola la Strategia d'area, riportanti le azioni, i risultati attesi, gli interventi che si intendono realizzare, la fonte finanziaria, gli indicatori di risultato e di realizzazione.
Ente capofila (o soggetto coordinatore/capofila della Strategia d'area "Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio")	Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve: soggetto a cui i Comuni coinvolti dalla Strategia d'area hanno affidato il ruolo di soggetto coordinatore/capofila dell'area stessa (vedi Protocollo di intesa per l'attuazione della strategia d'area "VIRERE comunità sostenibili per un nuovo sviluppo" Valdarno e Valdisieve, Mugello, Val di Bisenzio del 16 Giugno 2022). È il soggetto responsabile dell'individuazione tra i soggetti che posseggono i requisiti di "Beneficiari" ai sensi delle singole sottomisure, di quelli che potenzialmente concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'APQ e che possono presentare domanda di aiuto ai sensi del presente bando
Soggetti che potenzialmente, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità degli APQ	Soggetti che posseggono i requisiti di "beneficiari" e che potenzialmente, con i propri interventi concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'APQ "Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio" siglato e che sono interessati ad accedere ai fondi previsti dal PSR, individuati con le modalità previste dalla DGR n. 1216 del 08/11/2018 e s.m.i.
Beneficiario	Un operatore, un organismo, un'impresa pubblica o privata, una persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle sottomisure oggetto del sostegno
Soggetto beneficiario della sottomisura 16.3	Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (RTI), Associazioni Temporanee di scopo (ATS), Rete Contratto costituiti successivamente alla pubblicazione del bando sul BURT. Il soggetto beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto di cooperazione e cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso nei tempi previsti
Soggetto beneficiario della sottomisura 16.4	Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (RTI), Associazioni Temporanee di scopo (ATS), Rete Contratto costituiti successivamente alla pubblicazione del bando sul BURT. Il soggetto beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto di cooperazione e cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso nei tempi previsti
Disposizioni comuni	"Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale
Domanda di pagamento	Domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un contributo

	concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto
Fascicolo aziendale	Le imprese che intendono accedere ai benefici pubblici e ad atti di concessione da parte di ARTEA e della Regione Toscana, nell'ambito dei settori e dei programmi operativi da essi definiti, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale. Il Fascicolo Aziendale raccoglie in modalità elettronica tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti essenziali ed eventuali delle aziende. Tali informazioni possono essere alimentate tramite accesso a banche dati istituzionali, quali Anagrafe tributaria, Camera di commercio, BDN (Banca Dati Nazionale) delle anagrafi zootecniche, Agenzia del Territorio, o essere inserite dagli operatori accreditati in base alle singole procedure amministrative. L'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo aziendale può avere influenza su tutti i procedimenti attivati da un'impresa (consultare il decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale – DUA"
Misura/sottomisura	Serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. c del Regolamento (UE) n. 1305/2013)
Organismo pagatore	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana	Approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)3507 final del 26/05/2015 e successive modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione Commissione europea C(2022) 6113 final del 27 agosto 2022 (versione 11.1, di seguito "PSR");
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori (articolo 2, punto 15, del Regolamento (UE) n. 1303/2013)
Ufficio competente dell'istruttoria (UCI)	Ufficio territoriale regionale, individuato con delibera di Giunta regionale n. 501/2016, con competenze tecnico amministrative relative: - all'istruttoria delle singole domande di aiuto presentate; - all'istruttoria delle singole domande di pagamento ai fini dell'accertamento finale degli interventi eseguiti e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore ARTEA.

2. Finalità e risorse

2.1 Finalità e obiettivi

Il presente Bando Multimisura è lo strumento per attuare, attraverso un pacchetto di misure definito, le attività progettuali della Strategia d'area "Valdarno, Valdiseve, Mugello e Val Bisenzio" (di seguito indicata come "Strategia d'area"), il cui Accordo di programma quadro con la Regione Toscana è stato approvato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 marzo 2022 (di seguito "A.P.Q.").

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e in particolare ai sensi:

- del "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" (di seguito "PSR") approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2022) 6113 final del 22 agosto 2022 (versione 11.1);
- delle "Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 (di seguito "Disposizioni Comuni");
- delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione del Bando multimisura "Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Valdarno – Valdiseve – Mugello – Val Bisenzio" approvate con DGR n. 1284 del 14 novembre 2022, di seguito "Disposizioni specifiche".

2.2 Dotazione finanziaria

In base a quanto previsto dalla Strategia d'area approvata, l'importo complessivo dei fondi previsto come quota di finanziamento a carico del FEASR per la selezione e il finanziamento degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia d'area stessa, è pari a **900.000,00 euro**.

Tale dotazione finanziaria è così suddivisa tra le varie sottomisure attivate con il presente bando e con la seguente ripartizione in base alla tipologia di beneficiari individuati nelle specifiche Schede intervento della Strategia d'area:

Scheda intervento	Sottomisura/tipo operazione	Importo	Soggetti pubblici	Soggetti privati
ME.3	8.5	650.000,00 €	650.000,00 €	-----
ME.1	16.3	125.000,00 €	-----	125.000,00 €
ME.1	16.4	125.000,00 €	-----	125.000,00 €

2.3 Sottomisure attivabili

Gli investimenti previsti ai sensi del presente Bando Multimisura devono riferirsi esclusivamente ad una o più tra le seguenti sottomisure del PSR:

- 8.5 *"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"*;
- 16.3 *"Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo"*
- 16.4 *"Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"*.

3. Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area.

Ai fini del riconoscimento, al momento della presentazione delle domande di aiuto relative al presente bando, dei soggetti richiedenti che sono interessati a concorrere ai fondi del presente bando previsti dall'A.P.Q., in ottemperanza di quanto indicato nella D.G.R. n. 1216 del 8/11/2018 e s.m.i., si prevede quanto segue:

- nel caso in cui nelle singole "schede intervento"¹ dell'A.P.Q. siglato siano chiaramente individuati quali beneficiari degli interventi previsti uno o più specifici Enti pubblici, alle domande di aiuto relative alle singole sottomisure del presente bando, dovrà essere allegato un "parere di conformità", rilasciato dal soggetto Capofila individuato nell'A.P.Q.², in cui si attesti esclusivamente che il progetto sulla base del quale sarà presentata la domanda di aiuto concorre al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'area. La stessa modalità si applica anche nel caso in cui l'Ente pubblico non sia chiaramente individuato nella scheda intervento ma sia, in base alle norme vigenti, l'unico soggetto competente in base alle norme vigenti per il territorio della Strategia d'area a eseguire gli interventi previsti (es: Consorzi di Bonifica);
- nel caso in cui le schede intervento dell'A.P.Q., prevedano quali beneficiari degli interventi Enti pubblici diversi da quelli individuati al punto precedente o soggetti privati, il soggetto Capofila dell'Area dovrà individuare, prima della presentazione delle singole domande di aiuto, i soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti che potenzialmente concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle relative schede e che possono presentare domanda ai fini del presente bando. Tale individuazione dovrà avvenire tramite una procedura trasparente e aperta a tutti i potenziali beneficiari presenti sul territorio della Strategia d'area. Al momento della presentazione delle singole domande di aiuto relative alle sottomisure del presente bando, i soggetti così individuati dovranno allegare il parere di conformità di cui sopra;
- nel caso in cui l'individuazione dei soggetti richiedenti sia funzionale all'attivazione di una delle sottomisure 16 del PSR, ai fini del rilascio del parere di conformità di cui ai punti precedenti, il soggetto richiedente il parere di conformità dovrà avere le caratteristiche definite al precedente capoverso e dovrà essere in

¹ Scheda intervento: sezione della Strategia d'area, riportante, per ogni tipologia di intervento, le azioni, i risultati attesi, gli investimenti che si intendono realizzare, la fonte finanziaria, gli indicatori di risultato e di realizzazione.

² Per il rilascio del "parere di conformità" il soggetto Capofila individuato nell'APQ si avvarrà delle diverse strutture tecnico/amministrative individuate nella Strategia d'area. Nel caso in cui una o più strutture tecnico amministrative di cui sopra abbiano la responsabilità diretta sugli investimenti finanziati con il presente bando, l'istruttoria di supporto al soggetto Capofila ai fini del rilascio del parere di conformità dovrà essere svolta da un'entità funzionalmente indipendente da quella che ha la responsabilità diretta sugli investimenti, al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni ed evitare il conflitto di interessi, in conformità con quanto previsto dall'allegato I al Regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

possesso dell'atto costitutivo della forma aggregata prevista dalle sottomisure 16 o dell'impegno formale a costituirlo.

La procedura trasparente e aperta di individuazione dei richiedenti finalizzata al rilascio del Parere di conformità, attivata dal soggetto Capofila dell'Area, deve basarsi sulla sola rispondenza dei progetti che saranno oggetto di domanda di aiuto alle finalità e agli obiettivi della Strategia d'area. La verifica del possesso dei requisiti di accesso e di tutti gli altri elementi previsti dal presente bando rimane di competenza dei soggetti individuati dagli atti regionali in merito alle istruttorie delle domande del PSR.

I soggetti interessati a concorrere ai fondi del presente bando, devono inoltrare la loro richiesta per il rilascio del Parere di conformità secondo le modalità definite dal soggetto Capofila dell'Area con proprio atto.

La pubblicazione sul BURT del presente bando dà anche avvio alla "*procedura trasparente e aperta di individuazione dei richiedenti*", di cui alla D.G.R. n. 1216 del 8/11/2018 e s.m.i. e di competenza del soggetto Capofila dell'Area, al fine di avere un unico procedimento. Pertanto, l'apertura della selezione per il rilascio del parere di conformità da parte del soggetto Capofila dell'Area avverrà contemporaneamente all'apertura del presente Bando multimisura e avrà conclusione entro il termine finale di presentazione delle domande di aiuto, di cui al successivo paragrafo 11.2.

Il Parere di conformità deve essere **richiesto** dai soggetti interessati al soggetto Capofila della Strategia d'area entro il termine ultimo fissato dal presente bando per la presentazione della domanda di aiuto e comunque prima della presentazione della propria domanda del singolo richiedente; tale parere di conformità deve comunque essere consegnato all'UCI, che lo verifica, prima dell'Atto per l'assegnazione del contributo.

I soggetti interessati a concorrere ai fondi del presente bando devono inoltrare la loro richiesta di Parere di conformità secondo le modalità definite dal soggetto Capofila dell'Area, Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, con Decreto del Segretario dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 4 del 22/11/2022, avente ad oggetto "*Disposizioni specifiche per il rilascio dei pareri di conformità ai fini dell'attuazione del bando multimisura strategia nazionale aree interne-area Valdarno, Valdisieve, Mugello e Valbisenzio – comunità sostenibili per un nuovo sviluppo interventi sul mercato - schede Me.1 E Me.3'*", a cui si rimanda per i dettagli del caso e che riporta quanto segue:

- la struttura tecnica individuata per l'istruttoria del rilascio del parere di conformità;
- le modalità per la richiesta e il rilascio del parere di conformità;
- i soggetti responsabili per il rilascio del parere di conformità.

4. Richiedenti/Beneficiari: requisiti generali

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno solo i soggetti che rispondono a tutti i requisiti sotto riportati:

- sono definiti come beneficiari nell'ambito di ciascuna sottomisura attivata all'interno del presente Bando Multimisura (vedi successivi paragrafi);
- sono responsabili/titolari di progetti realizzati esclusivamente all'interno del territorio compreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per le aree interne della Strategia d'Area e/o, nei casi indicati al successivo paragrafo "*Localizzazione generale degli interventi*", riferiti a questo territorio;
- concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'Area e quindi sono stati individuati con le modalità di cui al precedente paragrafo "*Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area*".

I singoli richiedenti in possesso di tali requisiti saranno selezionati in base alle norme generali previste dal presente bando e a quelle specifiche delle singole sottomisure per le quali avranno presentato domanda di aiuto.

Al momento della presentazione delle domande di aiuto relative al Bando Multimisura, i richiedenti devono possedere sul Sistema informativo di ARTEA il fascicolo aziendale elettronico, compreso i soggetti capofila che attivano le sottomisure 16.3 e 16.4 e i singoli componenti delle forme di aggregazione.

5. Requisiti generali di ammissibilità dei beneficiari

5.1 Condizioni di accesso generali

I soggetti di cui al precedente paragrafo "*Richiedenti/Beneficiari: requisiti generali*" e tutti i componenti degli Accordi di Partenariato costituiti o da costituire per le sottomisure 16.3 e 16.4, devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);

2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 e s.m.i. sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

4. nel caso di richiesta di contributi concessi in "*de minimis*", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);

5. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti che siano tutti o in parte di provenienza unionale (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel successivo paragrafo "*Cumulabilità*";

6. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese;

7. per la sottomisura 8.5, sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile);

8. soddisfano quanto previsto al precedente paragrafo "Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti 1), 2) 3), 4) 6) e 7) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto". Il requisito di cui al punto 5) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione del contributo.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 8) si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti al possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 9) questo deve essere posseduto prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione del contributo.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti da 1) a 3) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'Atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 4 ("de minimis"), porta alla riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile;
- c) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5), 6) e 8) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre i beneficiari delle sottomisure 16.3 e 16.4, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto e nei casi previsti dalle Disposizioni Comuni, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati al precedente punto 2), oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

5.2 Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto in merito previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", devono:

1. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo); il mancato soddisfacimento di tale requisito, porta alla decadenza dal beneficio e conseguente decadenza dell'Atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 così così come integrata con la Decisione n. 23 del 3/2/2020, è sospeso il pagamento (a qualsiasi titolo) degli aiuti alle imprese quando a carico

dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro, indipendentemente dal settore in cui è svolto, come definiti nel punto 2 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso general*" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. Il pagamento del contributo è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Il requisito di cui al punto 1) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1), porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'Atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Nel caso in cui venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso general*" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

6. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure

La tipologia di investimenti ammissibili è determinata da quanto previsto nelle singole Schede di intervento della Strategia d'area, a cui sono funzionali le misure del presente bando, mentre l'ammissibilità degli investimenti richiesti è determinata da quanto riportato nel presente bando.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando sono coerenti con il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014/2022 approvato e sono identici alle relative misure del PSR.

Le sottomisure di cui al presente bando non sono state attuate prima dell'approvazione del pertinente Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea.

6.1 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che soddisfano oltre a quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni general*" e nelle schede delle singole sottomisure) e nel presente bando, anche quanto segue, pena la non ammissibilità o la riduzione o la revoca dell'aiuto (previste dalle Disposizioni comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii.):

- per le sottomisure che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014 e s.m.i, le spese sono conformi a quanto in esso stabilito;
- rispettano le disposizioni contenute nei paragrafi riferiti alle singole sottomisure relativi agli interventi finanziabili, alle spese ammissibili e alle condizioni di ammissibilità degli interventi;
- rispettano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "*Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure*" sia a carattere generale che riferite alle singole sottomisure;
- sono conformi al diritto unionale applicabile e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
- nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "*CE*" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- sono limitati alle strutture aziendali;

- afferiscono alle spese obbligatorie per azioni informative e pubblicitarie di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" delle Disposizioni comuni;
- rispettano le pertinenti condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "*Informazione di complementarietà*" del PSR della Toscana.

Oltre a quanto eventualmente previsto nelle specifiche delle singole sottomisure l'ammissibilità delle spese deve essere valutata in base a quanto indicato nei successivi paragrafi.

6.1.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni comuni.

Nelle specifiche delle singole sottomisure sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati alle varie tipologie di spesa.

6.1.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza*" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*" 2022 approvato con Delibera di Giunta regionale n. 828 del 18 luglio 2022 e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*"), quando pertinente, deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto Prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata.

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

6.1.3 Investimenti materiali o immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali o immateriali, quando previsti dalle norme specifiche delle singole sottomisure attivabili ai sensi del presente bando multimisura, è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "*Costi d'investimento materiali e immateriali*" del documento Disposizioni comuni a cui si rinvia.

6.1.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

La fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro non è ammissibile per nessuna delle sottomisure di cui al presente bando.

Non rientrano in questa tipologia i lavori in economia eseguiti dai soggetti di cui al paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" delle Disposizioni comuni.

6.1.5 Localizzazione generale degli interventi

Come già riportato nel precedente paragrafo "*Richiedenti/beneficiari: requisiti generali*" gli investimenti e/o le spese, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio compreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per le aree interne della Strategia d'Area. A parziale eccezione di questo principio, per le sottomisure 16.3 e 16.4 e nel caso di attività di commercializzazione esclusivamente di prodotti riferiti al territorio della Strategia d'area, gli investimenti possono ricadere anche al di fuori del territorio della Strategia d'area purché siano all'interno del territorio regionale e purché per la sottomisure 16.4 rientrino nella definizione di filiera corta.

Pertanto gli investimenti devono ricadere interamente all'interno del territorio di uno o più dei seguenti Comuni: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano,

Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, Cantagallo, Vernio, Vaiano, Rignano sull'Arno, Carmignano.

Inoltre devono rispondere a quanto previsto nei paragrafi "*Localizzazione degli investimenti material*" e "*Localizzazione degli investimenti immaterial*" delle Disposizioni comuni nonché a quanto di specifico previsto nei successivi paragrafi per le singole sottomisure.

6.1.6 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- a) **per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
- b) **per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione dell'Atto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

6.1.7 Norme di protezione ambientale

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

- a) Pertanto, gli interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
- b) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- c) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "*Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale*" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti*" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "*Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto*".

6.2 Spese non ammissibili

6.2.1 Interventi/spese non ammissibili comuni a tutte le sottomisure

Come previsto nel paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" del documento Disposizioni comuni e nel PSR (al paragrafo 8.1 e al paragrafo "*Costi ammissibili*" delle singole schede di sottomisura), non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- la spesa per interessi passivi, tranne nei casi previsti dalle Disposizioni comuni;
- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e abitazioni anche se destinati al personale dipendente;
- spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con le eventuali specifiche indicate dalle Disposizioni comuni e nei successivi paragrafi in merito alle singole sottomisure;
- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle disposizioni specifiche di sottomisura e contenute nella scheda del PSR o nel presente bando;
- l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve, salvo quanto previsto nel paragrafo "*Spese di gestione, studi e beni di consumo*" delle Disposizioni comuni e nelle specifiche di sottomisura, contenute nella scheda del PSR o nel presente bando;
- l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento, salvo quanto stabilito a riguardo nelle specifiche di sottomisura 16.3 e 16.4;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono salvo che non sia indicato diversamente nei successivi paragrafi in merito alle singole sottomisure;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali, salvo che non sia indicato diversamente nei successivi paragrafi in merito alle singole sottomisure;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzo di riferimento;
- opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa, salvo che non sia indicato diversamente nei successivi paragrafi in merito alle singole sottomisure;
- i contributi in natura sotto forma di forniture opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- costi del personale dipendente, salvo le eccezioni previste nei paragrafi "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" e "*Spese di gestione, studi e beni di consumo*" delle Disposizioni comuni e salvo che non sia indicato diversamente nei successivi paragrafi in merito alle singole sottomisure;
- noleggi, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "*Spese per noleggi*" delle Disposizioni comuni e nelle specifiche di sottomisura contenute nella scheda del PSR o nel presente bando;
- l'IRAP;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);
- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "*Termine iniziale: decorrenza, inizio delle attività e ammissibilità delle spese*" in merito alle spese generali;

- in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre ai sensi del presente bando non sono ammissibili tutti gli ulteriori costi indicati nei successivi paragrafi relativi alle singole sottomisure.

7. Minimali e massimali

L'importo minimo e l'importo massimo del contributo concedibile nelle diverse sottomisure e per domanda è indicato nella successiva tabella e, quando pertinente.

Sottomisura/tipo operazione	Minimale	Importo <i>totale</i> concedibile per ogni <i>sottomisura</i>	<i>Massimali</i> soggetti pubblici	<i>Massimali</i> soggetti privati
8.5	5.000,00 €	650.000,00 €	220.000,00 €	
16.3	20.000,00 €	125.000,00 €	===	125.000
16.4	20.000,00 €	125.000,00 €	===	125.000,00 €

Per la sottomisura 8.5 l'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari deve essere calcolato al netto delle entrate nette se previste (vedi successivo paragrafo "Intensità del sostegno").

In applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 702/2014, si conferma che in ogni caso è garantito il rispetto delle soglie di notifica previste per singolo progetto di investimento dal citato articolo.

Non sono ammesse domande di aiuto con un contributo pubblico concedibile inferiore ai minimali sopra stabiliti. Sono invece ammesse a pagamento le domande il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo, purché siano mantenuti gli obiettivi dell'investimento.

Per la sottomisura 8.5, nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, l'eventuale riduzione di contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul progetto potenzialmente finanziabile con punteggio più basso o, a parità di punteggio, con importo più alto. Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale. In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, se restano validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Inoltre per le sottomisure 16.3 e 16.4, nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. In questi casi, l'importo complessivo dei contributi che il beneficiario può ricevere non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti in "de minimis".

8. Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno che si applica al presente bando multimisura è la seguente:

Sottomisura	Intensità del sostegno
8.5	100%

16.3	a) per spese immateriali, 70% della spesa ammissibile; b) per spese materiali, 40% della spesa ammissibile.
16.4	a) per spese immateriali, 70% della spesa ammissibile; b) per spese materiali, 40% della spesa ammissibile.

Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e per la sottomisura 8.5, se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 (operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 61 non supera 1.000.000 €) e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 (operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 100.000 €).

9. Cumulabilità

In caso di beneficiari privati, il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii. Nell'ambito dell'autorizzazione agli aiuti di Stato, per il finanziamento di attività al di fuori dell'articolo 42 del TFUE è il tasso di aiuto previsto dalle norme in materia di aiuti di Stato che deve prevalere quando è inferiore a quello previsto nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

10. Durata e termini di realizzazione del progetto

10.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

In analogia a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (UE) 702/2014 ai fini del presente bando sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali (di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili" e all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013), effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Per le sottomisure 16.3 e 16.4, le voci di spesa indicate come "Spese generali" non rientrano tra quelle definite ai sensi dell'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quindi anche per queste l'ammissibilità decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto, tranne che le spese propedeutiche, quali parcelle per consulenze legali e parcelle notarili per la redazione e la stipula degli atti necessari alla costituzione dell'Accordo di Partenariato, purché sostenute successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della " *Comunicazione di inizio lavori*", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data stipula o la data di acquisto.

10.2 Termine finale

I progetti riferiti alle domande di aiuto presentate dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato, in base alle specifiche delle singole sottomisure, nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo " *Proroga dei termini*" del documento Disposizioni Comune, e comunque entro il 31 dicembre 2024.

11. Modalità e termini di presentazione della domanda

11.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it e le modalità previste al momento della presentazione delle domande.

11.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal **15 dicembre 2022 ed entro le ore 13.00 del 28 febbraio 2023**.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento Disposizioni Comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Per la sottomisura 8.5 il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per la stessa UTE/UPS posseduta, se sono riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti o siano riferite a progetti tra loro indipendenti.

In ogni caso, un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima. Sono invece valide tutte le domande riferite a progetti tra loro indipendenti o che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti.

Per le sottomisure 16.3 e 16.4 è ammessa la presentazione, sul presente bando, di un'unica domanda di aiuto per beneficiario. Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

11.3 Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Oltre a quanto previsto nel presente paragrafo, alla domanda di aiuto deve essere allegata anche la documentazione eventualmente prevista dalle norme specifiche delle singole sottomisure attivabili ai sensi del presente bando multimisura.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc...).

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa cioè devono contenere, al suo interno e/o nei documenti ad essa allegati, tutti gli elementi che consentano la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.).

Per tutte le sottomisure, alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- a) una relazione (con le specifiche indicate per le singole sottomisure) nella quale deve essere chiaramente indicato come il progetto presentato concorre al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'area e l'impegno a realizzare l'intervento così come approvato e oggetto dell'Atto di assegnazione, dall'UCI al fine di garantire il raggiungimento di tali obiettivi;
- b) **copia del "Parere di conformità"**, rilasciato dal soggetto Capofila individuato nell'A.P.Q di cui al precedente paragrafo *"Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area"*, attestante la rispondenza del progetto alla Strategie d'Area o copia della richiesta di parere presentata al soggetto Capofila dell'Area;
- c) **quando pertinente, copia dei preventivi** di spesa o altro documento a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. Tale documentazione deve riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datata e firmata dal fornitore. I preventivi di spesa o altro documento, consegnati, devono anche essere compilati obbligatoriamente con termine di validità e firme leggibili; inoltre devono riportare in dettaglio la ripartizione dei costi per ciascuna voce, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto;
- d) dichiarazione relativa alle caratteristiche del beneficiario con riferimento alla controllabilità della regolarità contributiva (solo per soggetti privati - Allegato 1).

L'Ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare la esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'Ufficio competente per l'Istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

11.4 Impegni generali del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo *"Modalità e termini di presentazione della domanda"*, oltre quanto previsto dalle norme specifiche delle singole sottomisure attivabili ai sensi del presente bando multimisura e dalle deroghe contenute nelle Disposizioni comuni, il richiedente si impegna a:

1. presentare il *"Parere di conformità"*, rilasciato dal soggetto Capofila individuato nell'A.P.Q e di cui al precedente paragrafo *"Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area"* al momento della richiesta da parte dell'UCI e comunque prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione del contributo, se non già allegato al momento della presentazione della domanda di aiuto;
2. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al paragrafo *"Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione"* del documento Disposizioni Comuni;
3. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo *"Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione"* del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo *"Possesso di UTE/UPS"* del documento Disposizioni comuni;

4. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento "Disposizioni Comuni";
5. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni;
6. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando, eccetto nei casi espressamente previsti nel successivo paragrafo "*Cumulabilità*";
7. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
8. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
9. rispettare l'obbligo a richiedere l'anticipo del 50% dell'importo del contributo concesso, nel caso in cui i beneficiari siano Enti pubblici;
10. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento Disposizioni Comuni;
11. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali adattamenti tecnici;
12. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
13. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe e le specifiche di sottomisura;
14. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
15. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
16. produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento Disposizioni Comuni oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
17. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" del documento Disposizioni Comuni;
18. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
19. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento Disposizioni Comuni;
20. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
21. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
22. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
23. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;

24. comunicare preventivamente all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
25. quando pertinente, acquisire e/o mantenere (per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni) la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
26. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
27. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella Disposizioni Comuni, nel presente bando, nell'Atto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
28. confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
29. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
30. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
31. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento Disposizioni Comuni;
32. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati al precedente punto 2), oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA;
33. rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla citata normativa.

12. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

12.1 Criteri di selezione e formazione e gestione delle graduatorie

Le domande di aiuto sono inserite nella specifica graduatoria relativa alla singola sottomisura in base ai criteri di selezione e modalità stabiliti nelle norme specifiche delle singole sottomisure, alle quali si rimanda anche per quanto concerne la formazione e gestione delle singole graduatorie.

12.2 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste possono essere utilizzate per finanziare domande parzialmente finanziate o ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l'ordine della graduatoria, solo se previsto da specifico atto della Giunta Regionale.

Artea, per la sottomisura 8.5, o il Settore "Gestione delle misure del PSR per la consulenza, la formazione, l'innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole e innovazione", per le sottomisure 16, procederanno all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalle singole sottomisure, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria, nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e delle priorità delle singole sottomisure.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse.

12.3 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento Disposizioni Comuni.

12.4 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" delle Disposizioni Comuni.

12.5 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni Comuni.

13. Realizzazione e modifica dei progetti

13.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'Atto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'Atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario (il Capofila del progetto, nel caso delle sottomisure 16.3 e 16.4) e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;

- importo del contributo concesso in forza del regime "*de minimis*" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- la clausola di sospensione dei pagamenti prevista dalla Decisione della G.R.T. n. 4 del 25-10-2016 e s.m.i.;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- le riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative, da applicarsi in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario;
- modalità inerenti al trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'Atto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

L'Atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'U.C.I.

L'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto Atto al beneficiario.

13.2 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" delle Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'Atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

Per le sottomisure 16.3 e 16.4 si rimanda anche a quanto stabilito a riguardo nelle specifiche di sottomisura.

13.3 Modifica del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Cambio di titolarità dell'azienda*" delle Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'Atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

Non sono possibili sostituzioni del beneficiario nel caso delle sottomisure 16.3 e 16.4 fatto salvo quanto previsto nei successivi paragrafi "Modifiche ai progetti della sottomisura 16.3" e "Modifiche ai progetti della sottomisura 16.4" in merito alle modifiche dei singoli componenti dell'aggregazione.

14. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili – specifiche di sottomisura

Oltre a quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" e nella scheda delle singole sottomisure) e nel presente bando (nei precedenti paragrafi da 1 a 13), sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che soddisfano anche quanto segue, pena la non ammissibilità o le riduzioni o la revoca dell'aiuto previste dalle Disposizioni comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative.

14.1 Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, nei precedenti paragrafi da 1 a 13, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.5 del PSR, ai sensi del articolo 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013, e con quanto indicato nell'art. 35 del Reg (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 "Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014.

14.1.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 8.5

La Sottomisura 8.5 prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine e contribuisce alla priorità 4 del PSR.

Ai fini del presente bando multimisura, gli interventi ammissibili sono ammissibili solo se rientrano tra quelli compresi nella scheda ME.3 "Creiamo reti per la fruizione turistica" della Strategia d'area.

In particolare, così come indicato nella citata scheda ME.3, gli interventi devono: ".....promuovere il rilancio nell'area di un turismo ecocompatibile legato alla valorizzazione delle foreste pubbliche, alla loro fruizione multifunzionale, sociale e ricreativa delle stesse, foreste che costituiscono un elemento di pregio paesaggistico, naturalistico e ambientale del territorio.

Si intende quindi promuovere lo sviluppo e potenziamento della rete sentieristica del territorio, dell'infrastrutture presenti, quali rifugi, bivacchi ed aree di sosta, oltre che promuovere la creazione di punti informativi che esaltino e diffondano la conoscenza delle peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali del territorio".

Gli aiuti di cui alla presente sottomisura sono coerenti con le norme unionali e in particolare ai sensi della D.G.R. n. 1309 del 27/11/2018 "Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.5: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e per la modifica del regime di aiuti SA.46210 (2016/XA) ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014- annualità 2018".

14.1.2 Entrata in vigore del regime della sottomisura 8.5

Il presente regime di aiuti è entrato in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 19/11/2018 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.52356(2018/XA) Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la *resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*", che modifica il precedente regime SA.46210(2016/XA).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito al regime di aiuto, si richiama quanto contenuto nel paragrafo "*Regime di aiuto*" delle sopra citata D.G.R. n. 1309/2018.

14.1.3 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 8.5

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi della sottomisura 8.5, le Unioni di Comuni purché siano proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati.

14.1.4 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 8.5.

14.1.5 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, per la sottomisura 8.5 è prevista anche la seguente ulteriore condizione specifica ai fini dell'ammissibilità del pagamento dell'aiuto:

1. qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari di bosco e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii., gli interventi devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo relativo ai costi di impianto. Ai fini della presente sottomisura:

- a) sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
- tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - gli interventi eseguiti Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
- b) si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.;
2. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.

Il requisito sopra indicato al punto 1) deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Il suo mancato soddisfacimento porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio di quegli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2) - impegno Deggendorf - comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

14.1.6 Interventi finanziabili della sottomisura 8.5

Gli investimenti ammissibili rientrano tra quelli indicati alla lettera C.b) del paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.5 del PSR, purché compresi nella scheda ME.3 "Creiamo reti per la fruizione turistica" della Strategia d'area.

Gli interventi di cui alle lettere A), B), D), della scheda della sottomisura 8.5 del PSR invece non sono attivati nel presente bando multimisura.

Di seguito nel dettaglio gli interventi ammissibili:

C) VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE FORESTE E DELLE AREE BOSCHIVE

b) Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico

Sono ammessi i seguenti interventi:

i. Sentieristica o altra viabilità minore

Sono compresi in questa sezione i seguenti interventi di ripristino/miglioramento della sentieristica già esistente o di realizzazione di nuovi sentieri:

- apertura di nuovi sentieri di larghezza massima di 1,8 metri con contropendenza a monte;
- taglio di piante arboree;
- realizzazione di piazzole di scambio (massimo 1,5 metri di larghezza);
- ripristino/miglioramento e sistemazione del fondo del tracciato;
- ripristino e regolarizzazione delle scarpate. Sulle scarpate è possibile realizzare muretti a secco o opere di ingegneria naturalistica;
- ripristino o realizzazione ex-novo di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...);
- realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle in legno.

Interventi analoghi ai precedenti possono essere ammessi per il ripristino/miglioramento o la realizzazione ex-novo di ciclovie o ippovie. In tal caso la larghezza massima è di 3 metri.

Tali interventi non sono ammissibili su strutture destinate anche all'uso (esclusivo o meno) con mezzi motorizzati, campi e/o circuiti di gara o quelle che, per la loro realizzazione o per il loro smantellamento, comportano un impatto importante sull'ambiente (ad esempio per l'entità dei movimenti terra).

Sono ammissibili anche tutti gli interventi volti a garantire l'accessibilità e la fruibilità a persone con disabilità.

ii. Piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi

Sono compresi in questa sezione gli interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti destinati o da destinare a bivacchi fissi, rifugi escursionistici, rifugi alpini (così come classificati dalla L.R. 86/2016 agli articoli 47, 48 e 49)³, nonché di parchi avventura e altre strutture con finalità ricreative collegate al bosco. I bivacchi per

³ L.R. 86/2016

Art. 47 - Rifugi escursionistici

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. – omissis -

Art. 48 - Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

essere finanziabili devono essere liberamente accessibile al pubblico e non a pagamento e che ospiti al massimo dieci posti per dormire.

Nel caso di edifici destinati o da destinare a bivacchi fissi, rifugi escursionistici, rifugi alpini, sono finanziabili ai soggetti ammessi dalla L.R. 86/2016 i seguenti interventi:

- adeguamento *funzionale* e/o miglioramento della struttura (compreso l'abbattimento e ricostruzione);
- acquisto, realizzazione degli arredi interni;
- realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario e l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso la realizzazione di piccoli impianti a cavo quando destinati all'esclusivo approvvigionamento del rifugio;
- sistemazione della zona immediatamente circostante il fabbricato, compreso eventuali aree parcheggio collegate alla struttura.

È inoltre ammissibile ai sensi della presente azione la realizzazione di parchi avventura (solo in area boscata), comprese le strutture di servizio ad esse collegate e necessarie alla fruizione.

Per la ristrutturazione degli edifici destinati o da destinare a bivacchi fissi, rifugi escursionistici, rifugi alpini, si devono utilizzare preferibilmente legno e pietra locale nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali curando l'inserimento ambientale e paesaggistico degli interventi.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi ammissibili ai sensi del seguente punto e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e consumo della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni, è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso (vedi il successivo paragrafo "*Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili*").

Sono esclusi tutti gli interventi eseguiti in campeggi e altre strutture simili.

iii. Punti ristoro attrezzati

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione, ripristino, miglioramento di aree di sosta attrezzate o aree picnic attraverso:

- taglio delle piante per la formazione della piazzola;
- nelle piazzole esistenti e lungo le vie di accesso all'area e di sua stretta pertinenza: taglio di piante arboree secche o deperienti o, in generale, che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità;
- estirpazione delle ceppaie;
- potature;
- scavi/riporti per la sistemazione e livellamento del terreno, opere di raccolta e regimazione delle acque;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di aree parcheggio a servizio della struttura;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di servizi igienici;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- realizzazione, fornitura e posa in opera degli arredi in legno (tavoli e panche);
- realizzazione, fornitura e posa in opera di strutture per la sosta temporanea di cavalli o biciclette;
- realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua o di punti fuoco all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate.

2. – omissis –

3. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.

Art. 49 - Bivacchi fissi

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

iv. Punti informazione, di osservazione

Sono ammissibili interventi di realizzazione o miglioramento/adequamento di strutture all'aperto finalizzate alla divulgazione e dimostrazione a fini didattici di elementi legati al lavoro in bosco, agli antichi mestieri legati all'utilizzazione dei boschi, agli aspetti floristici.

In tutti i casi sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori:

- ripulitura dell'area interessata dall'intervento tramite decespugliamento, potatura o taglio della vegetazione arborea in eccesso o estranea, compresa l'estirpazione delle ceppaie quando necessario per l'accessibilità e la sicurezza;
- realizzazione miglioramento/adequamento di staccionate in legno o di altre recinzioni perimetrali;
- la realizzazione miglioramento/adequamento di stradelli, piste o strade forestali interni all'area o di collegamento alla rete viaria pubblica esistente purché di stretta pertinenza della struttura finanziata;
- acquisto e messa a dimora di piante arboree o arbustive forestali;
- messa a dimora o ripristino di arredi in legno;
- realizzazione di recinzione a protezione dell'area o di singole piante;
- ristrutturazione di piccole strutture tradizionali dedicate all'esecuzione di lavorazioni connesse all'uso del bosco o legate al bosco, per lo svolgimento di attività didattiche e dimostrative compresa la realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario e l'istallazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisto, realizzazione e messa in opera di strutture in legno, prefabbricate o realizzate in loco, di servizio (rimesse materiali e attrezzature, riservate al personale; ecc.) o per l'accoglienza dei visitatori (servizi igienici; reception, ecc.) o per finalità dimostrative/esplicative (ad es.: realizzazione di una carbonaia tradizionale; realizzazione di piccole strutture in legno come ricostruzione di tipologie tradizionali utilizzate come ricoveri di persone e/o animali o per l'esecuzione di piccole lavorazioni in bosco del legno o di altri prodotti del bosco; svolgimento di attività didattiche o informative; ecc.).

Tutti gli interventi devono essere eseguiti con tecniche a basso impatto ambientale e curandone particolarmente l'inserimento nel contesto ecologico e paesaggistico.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi ammissibili ai sensi del seguente punto e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e consumo della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni, è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso (vedi il successivo paragrafo "*Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili*").

v. Cartellonistica e segnaletica informativa

Sono ammissibili gli interventi di realizzazione/ripristino di cartellonistica e/o segnaletica informativa collegata alle strutture di cui ai precedenti punti da b.i) a b.iv), sia in collegamento con gli interventi in essi previsti sia come interventi realizzati a sé stanti.

Nel dettaglio sono ammessi a finanziamento la realizzazione o il ripristino di:

- bacheche;
- pannelli per apposizione di cartello informativo;
- cartello informativo a leggio;
- cartello direzionale o informativo;
- totem informativi, anche elettronici.

Sono ammissibili anche i costi relativi alla realizzazione e messa in opera dei cartelli e/o totem informativi, anche elettronici, da posizionare all'interno delle strutture sopra indicate o per la realizzazione e/o stampa delle informazioni contenute nei singoli elementi.

ANNOTAZIONI ALLA LETTERA C).

Sono ammissibili a finanziamento anche tutti gli interventi espressamente dedicati o volti a garantire la fruizione da parte delle persone diversamente abili.

Nel caso di interventi eseguiti all'interno del PAFR gli arredi, la segnaletica e, in generale, la cartellonistica devono risultare conformi al disciplinare approvato con DGR 975 del 29/09/2003 e s.m.i.

Tutte le strutture realizzate o migliorate devono essere aperte al pubblico. Nel caso in cui l'accesso sia a pagamento occorrerà, nei casi previsti, stimare le entrate nette attualizzate (vedi precedente paragrafo "Intensità del sostegno").

Per quanto riguarda gli interventi di cui al precedente punto C.b.ii) "Piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi" occorrerà presentare con la domanda di pagamento gli atti e le autorizzazioni che dimostrano la destinazione, anche urbanistica, a rifugio o bivacco degli edifici migliorati (ad esempio il rispetto di quanto previsto all'articolo 50 della L.R. 86/2016).

Nell'esecuzione di tutti gli interventi, oltre a quanto ammesso alla successiva lettera E) "Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti" e se non già comprese nelle voci di prezzario utilizzate, sono ammesse, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni degli stessi contenute all'interno del presente bando, le spese finalizzate alla corretta esecuzione a regola d'arte degli investimenti previsti, quali: taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta, acquisto e messa in opera di piantine forestali e dei materiali necessari all'impianto. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.

F) Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera C; dall'importo complessivo considerato per il calcolo sono esclusi i costi per gli investimenti immateriali. Nella suddetta percentuale sono i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all'investimento).

Essendo i beneficiari Enti pubblici, singoli o associati, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni comuni.

G) OPERE TEMPORANEE E ACCESSORIE COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI

Sono ammissibili i costi relativi all'esecuzione di opere temporanee e accessorie sotto elencate, se sono strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione e completamento di quanto previsto dai singoli interventi elencati alla precedente lettera C), quando non sono già espressamente previsti come specifiche voci dell'intervento finanziato e purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera C), al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali. A tal fine sono ammissibili i seguenti costi:

- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, qual ora non siano già stati eseguiti, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino

dei luoghi, che in tal caso saranno da eseguirsi a carico del beneficiario.

H) INVESTIMENTI IMMATERIALI PER L'ACQUISIZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI

Acquisizione di programmi informatici e siti web per la gestione delle attività del presente paragrafo, purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

14.1.7 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.5

Come riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali", le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella "Criteri di selezione sottomisura 8.5"). Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 7 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree: ⁴	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	15
	b) zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	8
	c) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	5
	d) presenza di una certificazione forestale sostenibile PEFC o FSC sulle aree oggetto di intervento	7
I punteggi sono tra loro cumulabili		
II. Obiettivo trasversale innovazione	Interventi che sono esclusivamente finalizzati alla promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate (interventi di cui alla lettera C del precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 8.5")	15
III: Obiettivo trasversale ambiente	Non pertinente	
IV. Tipologia di investimento	Non pertinente	

⁴ Per la verifica della prevalenza occorre far riferimento alla superficie dell'area di intervento o, nel caso di interventi lineari, alla lunghezza o, nel caso di interventi puntuali, al numero di punti.

Nel caso di interventi non omogenei per tipologia (a superficie, lineari o per punti), ai fini dell'assegnazione delle priorità di cui al macro criterio I) occorre che ognuno degli interventi presi singolarmente abbia diritto alla priorità, valutando la prevalenza in base alle caratteristiche di ognuno di essi e come sopra indicato.

	<i>I punteggi II sono cumulabili con i punteggi I.</i>	
	Totale	50

Tabella: Criteri di selezione sottomisura 8.5⁵

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria. La domanda di aiuto rimarrà ammissibile al finanziamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'Atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi, se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di quello minimo previsto si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'Atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

14.1.8 Formazione della graduatoria della sottomisura 8.5

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" delle Disposizioni Comuni, procede all'approvazione della graduatoria della sottomisura 8.5 in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "*Fascicolo Aziendale elettronico*".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti nella domanda di aiuto.

La graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione della sottomisura 8.5 e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva le graduatorie deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande come potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione delle graduatorie e le graduatorie allegate saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità o di non finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione delle graduatorie non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

14.1.9 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 8.5

14.1.9.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.5

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo "*Localizzazione generale degli interventi*" e fermo restando quanto indicato nello specifico nella descrizione dei singoli interventi, gli interventi della sottomisura 8.5 sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii.). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate

⁵ Si fa presente che la Tabella "*Criteri di selezione*", per chiarezza espositiva, non riporta i Macro criteri riferiti agli interventi non pertinenti con quelli attivati nel presente Bando multimisura.

anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, aree di sosta, rifugi, bivacchi, torrette di avvistamento), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purché siano al servizio del bosco o attraversino il bosco per almeno il 50% del loro sviluppo lineare.

14.1.9.2 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle strutture oggetto del finanziamento ai sensi del presente bando. Non possono essere oggetto di finanziamento ai sensi del presente bando progetti che prevedono esclusivamente i costi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia senza prevedere anche interventi ammissibili a carico delle strutture al cui servizio sono destinati gli impianti stessi.

Gli impianti per essere ammissibili devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica della struttura finanziata o dell'attività a cui quest'ultima è necessaria allo svolgimento, escluso quello familiare. Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività richiamate al primo capoverso.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici come meglio descritto nel successivo paragrafo "Cumulabilità".

Nel caso di impianti per la produzione di energia da biomasse gli investimenti sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;
2. non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);
3. utilizzano solo biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", di seguito meglio specificate:
 - a) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);
 - b) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. (lettera d, sopra citata);
4. non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

14.1.9.3 Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, e in particolar modo oltre a quanto di pertinente contenuto al paragrafo "Condizioni generali di ammissibilità degli interventi", per gli investimenti della per la sottomisura 8.5 valgono anche le seguenti limitazioni specifiche:

- ai fini del calcolo delle entrate nette sono computate solo le entrate inequivocabilmente legate all'investimento oggetto di contributo mentre sono escluse le entrate derivanti dalla fornitura di servizi o il noleggio di attrezzature collegati a servizi aggiuntivi. Il metodo di verifica della congruità della spesa, di cui

al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni, deve essere applicato anche alla valutazione delle entrate nette;

- gli investimenti sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.;
- nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter 6 quater_ 6 quinquies della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (in merito all'obbligo di ricorrere, nei casi previsti, a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
- nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana, escluso la robinia (vedi Appendice: Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana);
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rimboschimenti/rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e ss.mm.ii.). Non sono ammessi a contributo gli interventi realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

- le disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii., per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 della citata L.R. n. 39/00;
- le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

14.1.10 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 8.5

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure", per la sottomisura 8.5 non sono ammissibili anche le sono alle spese:

1. l'acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti al paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle Disposizioni comuni. Ai fini della presente sottomisura, oltre a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni, non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili) anche:
 - gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
 - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
3. investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata alla vendita;
4. costi di ammortamento.

14.1.11 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti a carattere generale, per la sottomisura 8.5 il beneficiario si impegna ad assicurare la piena fruibilità al pubblico degli interventi ammessi a finanziamento.

14.1.12 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", la domanda di aiuto della sottomisura 8.5 deve contenere:

A. **Relazione**, firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati, con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione e localizzazione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
3. l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
4. la stima delle entrate nette ricavabili dal materiale legnoso derivato dall'esecuzione dell'intervento o, dopo il loro completamento e limitatamente al periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, dai beni oggetto di investimento;
5. stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
6. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa e fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
7. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
8. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 vigente e del DM 30/3/2015 n. 52;
9. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
10. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e ss.mm.ii., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
11. per gli investimenti inerenti impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, giustificazione del dimensionamento in cui siano dimostrate le necessità energetiche relative alle attività aziendali. Nel caso di impianti a "biomassa forestale" indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell'allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006;
12. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto;

B. **progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base del prezzario indicato al precedente paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza";

C. dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni comuni.

14.2 Sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e per condividere strumenti e risorse"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della sottomisura 16.3 del PSR.

14.2.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 16.3

La sottomisura si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo della cooperazione fra soggetti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione del sistema agroalimentare e forestale regionale. In particolare l'operazione è finalizzata a:

- sostenere la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti delle filiere agroalimentari e forestali, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, per organizzare processi di lavoro comune e per la condivisione di impianti e risorse;
- incentivare la cooperazione orizzontale fra imprenditori delle filiere agroalimentari e forestali, al fine di accrescere e rafforzare la competitività degli operatori nell'ambito delle filiere di loro competenza.

Il sostegno è concesso sottoforma di contributo in conto capitale per le spese immateriali e per le spese materiali, quest'ultime finalizzate all'acquisto di macchine e attrezzature specifiche per la raccolta in campo, la logistica e la commercializzazione secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo "*Interventi finanziabili, attività finanziabili e spese ammissibili della sottomisura 16.3*".

Le attività di cui alla sottomisura 16.3 del presente bando concorrono alla trattazione tematica della seguente Priorità e Focus area di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013: 3a) - Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare e forestale attraverso regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Gli obiettivi dei progetti di cooperazione dovranno essere coerenti con l'art. 42 del TFUE e riguardare prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo, in caso contrario i contributi saranno concessi in 'de minimis' ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013.

La divulgazione dei risultati dei progetti sarà curata dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore.

14.2.2 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.3

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, i beneficiari del sostegno concesso ai sensi della sottomisura 16.3 sono i componenti delle seguenti nuove forme di cooperazione formalmente costituite, tra i soggetti previsti al successivo paragrafo "*Tipologie di soggetti ammissibili*", successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT, sulla base di un Accordo di Partenariato: RTI (Raggruppamenti Temporanei d'Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di scopo), Rete Contratto.

L'atto costitutivo notarile dell'Accordo di Partenariato deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto Capofila del progetto;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto, le reciproche responsabilità anche in funzione della gestione di eventuali beni materiali, e le rispettive quote di finanziamento necessarie alla regolare attuazione del progetto approvato;
4. nel caso in cui il progetto alla base della richiesta di finanziamento preveda l'acquisto di beni materiali (acquisto di macchine e attrezzature), le modalità di gestione in comune dei beni materiali acquistati per tutta la durata del vincolo di non alienabilità di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento Disposizioni Comuni.

Le nuove forme di cooperazione devono avere durata almeno pari a quella del progetto e quindi rimanere in essere almeno fino alla liquidazione del saldo del contributo.

I compiti del Capofila del progetto sono:

- presentare la domanda di aiuto in nome e per conto di tutti i soggetti partner;
- essere il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con Regione Toscana e ARTEA, anche in nome e per conto degli altri partner;
- garantire il coordinamento complessivo delle attività progettuali facendo in modo che i partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano tutti alla realizzazione degli obiettivi di progetto;
- informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con Regione Toscana;
- essere il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: ciascun partner non Capofila del progetto che sostiene le spese del progetto provvede a predisporre la rendicontazione delle proprie spese e la trasmette al Capofila del progetto;
- presentare la domanda di pagamento in rappresentanza di tutti i singoli partner che partecipano all'Accordo di Partenariato e pertanto presentare tutte le spese sostenute direttamente e dai partner;
- essere il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo e le deve ripartire in quota parte tra i soggetti aderenti all'Accordo di Partenariato secondo quanto previsto dal progetto. Il mancato trasferimento di tale quota parte è causa di revoca del contributo concesso;
- comunicare all'UCI l'avvenuta effettiva ripartizione del contributo tra i soggetti aderenti all'Accordo di Partenariato che ha realizzato il progetto 16.3.

I soggetti Capofila del progetto possono assumere tale ruolo in un solo progetto, non è preclusa invece la loro partecipazione a più progetti in qualità di semplice partner.

Qualora la costituzione formale all'Accordo di Partenariato non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione dell'Accordo di Partenariato. L'atto costitutivo notarile deve essere trasmesso tramite P.E.C. all'UCI competente entro 45 giorni dalla data di adozione dell'Atto di assegnazione dei contributi.

Qualora la costituzione formale dell'Accordo di Partenariato sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, ma comunque successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT, il Capofila del progetto provvede ad inserire tale Accordo nella domanda di aiuto. Le spese propedeutiche sostenute per la costituzione dell'Accordo di partenariato sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto.

Tutti i partecipanti all'Accordo di Partenariato devono avere i requisiti previsti dal bando per essere beneficiari fin dal momento della presentazione della domanda di aiuto da parte del Capofila del progetto.

14.2.3 Tipologie di soggetti ammissibili

Soggetti ammessi nei partenariati di progetto sono: microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

È esclusa la partecipazione di imprese che svolgono unicamente servizio agro-meccanico (contoterzisti).

Tutti i soggetti devono avere una sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Toscana.

Le imprese agricole/forestali aderenti all'Accordo di Partenariato devono avere un'Unità Produttiva Specifica o i terreni collegati al progetto nel territorio della Strategia d'area.

14.2.4 Obblighi sulla composizione dei partenariati di progetto della sottomisura 16.3

Indipendentemente dalla forma di Accordo di Partenariato prescelta i soggetti partner devono essere tutti funzionali allo svolgimento delle attività di progetto. Tra i componenti devono essere obbligatoriamente presenti almeno due imprese agricole/forestali operanti nella fase di produzione primaria; inoltre, almeno il 50% dei soggetti costituenti la forma di aggregazione prescelta devono appartenere al settore agricolo/forestale.

14.2.5 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.3

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, sono previste le ulteriori condizioni di accesso specifiche di seguito descritte.

Le attività degli aderenti alle forme di aggregazione che producono e/o trasformano e/o commercializzano, devono essere riferite a prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE; in caso contrario il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

14.2.6 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.3.

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti per il pagamento dell'aiuto per la sottomisura 16.3 i singoli componenti della forma di aggregazione dovranno aderire al Sistema della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine garantendo quindi la diffusione ed estensione dello stesso sistema di coesione e consapevolezza di insieme delle imprese operanti nel territorio, entro la presentazione della domanda di pagamento.

14.2.7 Interventi finanziabili, attività finanziabili e spese ammissibili della sottomisura 16.3

Coerentemente con la scheda della sottomisura 16.3 del PSR Toscana 2014/2022, il sostegno è concesso per la realizzazione degli interventi specificati nel precedente paragrafo "Finalità e obiettivi della sottomisura 16.3" purché compresi nella scheda progetto ME.1 "Cooperiamo per diffondere ed estendere il sistema della Foresta modello" della Strategia d'area.

Gli interventi oggetto delle proposte progettuali devono riguardare azioni funzionali allo sviluppo della cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse. Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

14.2.7.1 Attività finanziabili della sottomisura 16.3

Premesso che le attività devono essere sempre riferite alle finalità dell'Accordo di Partenariato e in nessun caso ad azioni finalizzate ad una singola impresa ancorché aderente ad esso, le tipologie di attività finanziabili sono le seguenti:

- a) studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- b) attività di animazione del partenariato;
- c) redazione e presentazione del progetto (eventi ed attività di divulgazione dei risultati del progetto);
- d) costituzione dell'Accordo di Partenariato;
- e) acquisto di macchine e attrezzature per la raccolta in campo, per la logistica e per la commercializzazione dei prodotti delle aziende aggregate nell'Accordo di Partenariato. Per logistica si intende la gestione delle operazioni di stoccaggio e distribuzione dei prodotti aziendali dei partecipanti alla forma di aggregazione. Per commercializzazione si intende l'attività necessaria alla vendita dei prodotti.

14.2.7.2 Spese ammissibili della sottomisura 16.3

La proposta progettuale può prevedere spese di tipo immateriale e/o materiale. In ogni caso devono essere rispettati i limiti di contributo e di spesa di cui al successivo paragrafo "Minimali e massimali".

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente paragrafo "Attività finanziabili della sottomisura 16.3" sono ammissibili le voci di spesa con le relative specifiche di seguito riportate.

> Spese immateriali

1. Spese generali: spese bancarie/legali/notarili; spese tenuta c/c dedicato; spese garanzia fideiussoria;
2. Investimenti immateriali: acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto 16.3; consulenze tecniche e finanziarie/onorari di professionisti; studi di fattibilità; acquisizione certificazioni; ricerche di mercato.
3. Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto) vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto di lavoro;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage) impiegato nelle attività di progetto. Il costo da imputare sul progetto viene definito sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata.

Nella proposta progettuale, la voce di spesa "*personale dipendente e non dipendente*" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

4. Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate.

Si distinguono:

a) *Spese di viaggio:*

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione, unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica con la cifra massima prevista nel documento "*Tariffe rimborso chilometrico*" dell'ACI con riferimento al modello FIAT Punto 1,2 – 69 CV benzina (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) *Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:*

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti e i pernottamenti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo. Ciò vale solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

5. Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto.

6. Software/hardware (solo ammortamento)

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di

utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

7. Attività obbligatorie di informazione e pubblicità

Le spese considerate in questa voce sono relative agli obblighi a carico dei beneficiari specificati nel paragrafo 19.3.15. "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni comuni".

➤ **Spese materiali**

8. Acquisto macchinari e attrezzature per la raccolta in campo;

- sono ammissibili esclusivamente le macchine relative alla raccolta di prodotti agricoli/forestali;

9. Acquisto macchinari e attrezzature per la logistica

- macchine e attrezzature per la movimentazione, lo stoccaggio, il condizionamento, il confezionamento e la conservazione dei prodotti (sono escluse le opere murarie e la realizzazione/adequamento di impianti elettrici e idraulici);

- allestimento specifico di mezzi per il trasporto dei prodotti aziendali.

10. Acquisto macchinari e attrezzature per la commercializzazione dei prodotti agricoli/forestali primari e/o trasformati:

- attrezzature e arredi per la realizzazione di punti vendita dei prodotti delle imprese aggregate nell'accordo di partenariato (sono escluse le opere murarie e la realizzazione/adequamento di impianti elettrici e idraulici);

- allestimento di mezzi di trasporto destinati alla vendita diretta dei prodotti delle imprese aggregate nell'accordo di cooperazione.

È inoltre ammesso l'acquisto di eventuale hardware necessario al funzionamento delle predette macchine e attrezzature.

Fatto salvo quanto espresso in merito al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni", è necessario che nella proposta progettuale sia chiaramente espressa l' idoneità tecnica delle macchine e delle attrezzature da acquistare in relazione alle necessità individuate nella proposta progettuale stessa.

Nell'ambito delle "attrezzature" sono ammissibili esclusivamente le cosiddette "strutture mobili", cioè quei manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale.

Nella proposta progettuale inoltre devono essere evidenti le modalità organizzative per la gestione comune dei beni di cui si prevede l'acquisto.

➤ **Costi indiretti**

Costi sostenuti per l'attuazione del progetto relativi a: spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento e di pulizia, spese di personale dipendente impiegato nelle attività di rendicontazione e nelle attività amministrative. Per la determinazione dei costi indiretti si applica un tasso forfettario del 15% alle spese sostenute per il personale dipendente e non dipendente di cui al punto 3 del presente paragrafo, così come previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, art. 68, comma 1 lettera b).

14.2.8 Complementarietà tra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM

In domanda di aiuto il beneficiario deve dichiarare di non ricevere altri finanziamenti per la stessa voce di spesa nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili ai settori: ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, limitatamente agli investimenti collegati all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e ss.mm.ii).

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori: ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e vitivinicolo, limitatamente agli investimenti collegati all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili ai settori: ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e vitivinicolo,

limitatamente agli investimenti collegati all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati maggiorati degli interessi.

14.2.9 Valutazione progetti, approvazione graduatoria e istruttoria domanda di aiuto della sottomisura 16.3

14.2.9.1 Procedure, tempistica e competenze tecnico amministrative

Dopo la presentazione delle domande di aiuto, il sistema informativo di ARTEA riceve, protocolla e verifica la ricevibilità delle domande di aiuto con riferimento alla corretta modalità di presentazione e al rispetto dei termini previsti dal presente bando.

Al termine di questa operazione ARTEA trasmette l'elenco delle domande ricevibili al Settore "Autorità di gestione FEASR" e al Settore "Gestione delle misure del PSR per la consulenza, la formazione, l'innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività" (in seguito indicato Settore responsabile della sottomisura 16.3), quest'ultimo responsabile del procedimento per la sola parte relativa alla formazione della graduatoria della sottomisura 16.3.

Sulle domande contenute nell'elenco trasmesso da ARTEA il Settore responsabile della sottomisura 16.3 verifica, per la sottomisura 16.3, la conformità delle stesse in riferimento a:

- a) la tipologia dei beneficiari;
- b) la presenza della documentazione richiesta ai paragrafi "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto" e "Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.3".

Il Settore responsabile della sottomisura 16.3 comunica l'esito di tale attività alla Commissione di valutazione di cui al paragrafo successivo, che ne prende atto e procede ad esaminare i progetti risultati ricevibili. Per le domande non ricevibili, e quindi non valutabili dalla Commissione, il Settore responsabile della sottomisura 16.3 provvede a darne comunicazione al Capofila del progetto.

Nella tabella sottostante si riportano in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa sul sistema ARTEA	Capofila del progetto	Entro le ore 13.00 del 28 febbraio 2023
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA	Scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 1 giorno dalla ricezione della domanda di aiuto
Verifica modalità e rispetto termini di presentazione delle domande di aiuto e comunicazione dell'elenco al Settore Responsabile del procedimento	ARTEA	Entro 15 giorni dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Valutazione dei progetti e approvazione della graduatoria	Settore responsabile della sottomisura 16.3	Entro 90 giorni dalla data finale per la presentazione delle domande di aiuto (120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)
Comunicazione avvio del procedimento con indicazione del responsabile	UCI	Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria
Istruttoria di Ammissibilità ed emissione dell'atto di assegnazione dei contributi	UCI	Entro 60 giorni successivi all'avvio del procedimento (90 giorni nel caso che nei 60

		giorni sia incluso il mese di agosto)
Presentazione domanda di anticipo	Capofila del progetto	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di anticipo	UCI	Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione domanda di variante del progetto	Capofila del progetto	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante del progetto	UCI	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di variante
Presentazione domanda di proroga	Capofila del progetto	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	UCI	Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di proroga
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Capofila del progetto	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	UCI	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento di SAL
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Capofila del progetto	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	UCI	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso in cui nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	UCI	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 50 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (60 giorni nel caso in cui nei 50 giorni sia incluso il mese di agosto)
Autorizzazione al pagamento in presenza di polizza fidejussoria	ARTEA	Entro 30 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria
Autorizzazione delle domande a controllo in loco	ARTEA	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento

14.2.9.2 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.3

Per essere inserito nella specifica graduatoria il progetto relativo alla sottomisura 16.3 dovrà conseguire il punteggio minimo totale di **50 punti**, ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti per i criteri di selezione indicati nella tabella sottostante; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

<i>Principi</i>	<i>Criteri</i>	<i>Punteggio (fino a)</i>	<i>Riferimenti al formulario per la presentazione del progetto</i>
-----------------	----------------	---------------------------	--

			sottomisura 16.3
Coerenza degli obiettivi del progetto con i fabbisogni individuati nel PSR	Rispondenza fra problema/opportunità individuata e fabbisogni individuati nel PSR	10	paragrafo 5.1
Qualità dal punto di vista tecnico	Coerenza interna, innovatività e chiarezza espositiva del progetto	15	paragrafi 4.1, 4.2 (innovazione), 5.1, 5.2 e 5.3, 6, 9, 10 (coerenza interna e qualità), tutto il formulario (chiarezza)
Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	10	paragrafo 7.1
Rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi	Stima delle ricadute economiche per i partner imprenditoriali del progetto	15	paragrafo 7.2.1
Contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Evidenza delle ricadute a carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici, presenza di indicatori per la loro misurazione	5	paragrafo 7.2.2
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Diversificazione della composizione del partenariato del progetto (produzione primaria, trasformazione, commercializzazione, consulenza, ecc) e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	20	Paragrafo 2.1 e 3
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto	Numero imprese singole o associate coinvolte nel progetto	15	Paragrafo 2.1 e 3
Garantire l'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti	Efficacia delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste, sotto il profilo della metodologia utilizzata, della pluralità degli strumenti e della capacità di raggiungimento degli agricoltori	10	paragrafo 8
TOTALE		100	
PUNTEGGIO MINIMO		50	

Come indicato anche nel successivo paragrafo "Commissione di valutazione, ammissibilità potenziale della domanda e formazione della graduatoria della sottomisura 16.3", le operazioni di valutazione dei progetti saranno effettuate da una commissione nominata con decreto del Direttore della Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" e composta da dipendenti della Regione Toscana esperti nelle materie trattate nei progetti.

Tutti gli elementi collegati e necessari all'attribuzione dei criteri di selezione devono essere posseduti dal/dai beneficiario/i e verificati dalla Commissione e/o dall'UCI prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto e, in caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda presentata per prima.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità o di pagamento risultano modifiche sostanziali tali da comportare una riduzione dei punteggi attribuiti dalla Commissione, l'UCI richiede una valutazione da parte del Settore responsabile della sottomisura 16.3 allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il progetto è stato finanziato, non siano alterate. In questo caso il Settore responsabile della sottomisura 16.3, se ritenuto necessario, convoca nuovamente la Commissione di valutazione per un'eventuale rideterminazione del punteggio assegnato.

Se ne risulta una diminuzione del punteggio, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria con l'approvazione di un apposito atto del Settore responsabile della sottomisura 16.3. Se a seguito della rideterminazione del nuovo

punteggio la domanda di aiuto non si posiziona entro quelle finanziabili o si posiziona al di sotto del punteggio minimo previsto, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'Atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

14.2.9.3 Commissione di valutazione, ammissibilità potenziale della domanda e formazione della graduatoria della sottomisura 16.3

Le operazioni di valutazione dei progetti saranno effettuate da una Commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore della Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" e composta da dipendenti della Regione Toscana esperti nelle materie trattate nei progetti. Deve essere nominato membro della Commissione di valutazione almeno un rappresentante degli Uffici Territoriali responsabile della successiva fase istruttoria.

I componenti della Commissione di valutazione dovranno garantire di non essere soggetti a conflitto di interesse in relazione alle proposte da esaminare.

La Commissione esaminerà in modo comparativo i progetti sulla base dei criteri di selezione previsti nel presente bando.

È facoltà della Commissione di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti tramite il Settore responsabile della sottomisura 16.3. In tal caso i termini della fase di valutazione sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

La Commissione, al termine delle attività di valutazione, trasmetterà al Settore responsabile della sottomisura 16.3 e al Settore "Autorità di gestione FEASR", attraverso apposita nota:

- l'elenco delle domande potenzialmente ammissibili, con indicati i relativi punteggi e il contributo richiesto;
- l'elenco delle domande non ammissibili;
- copia dei verbali di seduta.

14.2.9.4 Condizioni specifiche per l'approvazione della graduatoria della sottomisura 16.3

Il Dirigente del Settore responsabile della sottomisura 16.3, con apposito decreto, prende atto dell'elenco trasmesso dalla Commissione di valutazione e formula la graduatoria tenendo conto delle risorse disponibili per la sottomisura 16.3.

Il decreto di approvazione della graduatoria individua:

- i progetti finanziabili;
- i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- i progetti non ammissibili.

La graduatoria dei progetti, ordinati in base ai punteggi derivanti dalla valutazione dei criteri di selezione, contiene per ciascuno di essi almeno le seguenti informazioni:

- denominazione del Capofila del progetto;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione;
- il costo complessivo del progetto;
- il contributo richiesto.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto Capofila del progetto.

Il decreto di approvazione della graduatoria e la relativa graduatoria è pubblicato sul BURT, con evidenza sul sito della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020>.

La notifica di potenziale finanziabilità o di non finanziabilità delle domande di aiuto a seguito della approvazione della Graduatoria, non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale.

14.2.10 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.3

14.2.10.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 16.3

Possono essere ammessi al sostegno gli investimenti che rispondono a quanto indicato nel precedente paragrafo "Localizzazione generale degli interventi".

14.2.10.2 Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 16.3

Gli interventi oggetto delle proposte progettuali relative alla sottomisura 16.3 devono riguardare azioni di supporto allo sviluppo della cooperazione fra soggetti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione del sistema agroalimentare e forestale regionale.

Nel progetto della sottomisura 16.3 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

Inoltre gli investimenti finanziati devono essere coerenti con la scheda progetto ME.1 "Cooperiamo per diffondere ed estendere il sistema della Foresta modello" della Strategia d'area e i suoi obiettivi.

14.2.11 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.3

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "Interventi/spese non ammissibili comuni a tutte le sottomisure" per la sottomisura 16.3 non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

- acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia precedentemente descritta alla voce di spesa "beni di consumo";
- i costi diretti collegati all'attività di gestione web marketing o e-commerce;
- spese di personale collegate direttamente alla fase competitiva (cioè di svolgimento dell'attività commerciale) delle iniziative avviate con il progetto finanziato con la sottomisura 16.3;
- spese facenti capo a fatture emesse tra i partner dell'Accordo di Partenariato.

14.2.12 Impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 16.3

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti a carattere generale, sono previsti i seguenti ulteriori impegni specifici del Capofila del progetto o, quando specificato, anche dei partner:

- procedere alla costituzione dell'accordo di partenariato entro 45 giorni dalla data dell'atto per l'assegnazione dei contributi, nel caso in cui l'aggregazione non sia già stata costituita entro la presentazione della domanda di aiuto;
- mantenere (capofila e partner) la durata dell'Accordo di partenariato fino alla conclusione del progetto, di conseguenza l'accordo deve rimanere in essere almeno fino alla liquidazione del saldo del contributo;
- sostenere direttamente (capofila e partner) tutte le spese collegate al progetto;
- presentare la domanda di pagamento e la rendicontazione anche per conto dei soggetti partner;
- incassare l'intero finanziamento in nome e per conto anche degli altri partner progettuali, in base al mandato speciale con rappresentanza per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dai rapporti con l'Amministrazione regionale;
- ripartire il finanziamento in quota parte tra i soggetti aderenti all'Accordo di Partenariato secondo quanto previsto dal progetto;
- comunicare all'UCI l'avvenuta effettiva ripartizione del contributo tra i soggetti aderenti all'Accordo di Partenariato che ha realizzato il progetto 16.3;

- i risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo; la loro divulgazione dovrà essere attuata obbligatoriamente dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite attività specifiche;
- predisporre al termine del progetto di cooperazione, una relazione tecnica conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti;
- inserire tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del capofila del progetto beneficiario del contributo la relazione tecnica conclusiva del progetto di cooperazione.

I singoli componenti della forma associata (ATS, RTI, rete contratto) si impegnano ad aderire al Sistema della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine garantendo quindi la diffusione ed estensione dello stesso sistema di coesione e consapevolezza di insieme delle imprese operanti nel territorio, entro la presentazione della domanda di pagamento.

14.2.13 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.3

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", il Capofila del progetto deve allegare in formato non modificabile, tipo PDF o JPEG, la seguente documentazione:

1. formulario per la presentazione del progetto, compilato in tutte le sue parti (Allegato 2);
2. dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione, in caso di approvazione del progetto, dell'Accordo di Partenariato (Allegato 3), ovvero dell'atto costitutivo dell'Accordo di Partenariato se già costituito.

Per il Capofila del progetto e per ciascun partner deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

3. relazione tecnica che dettagli le attività progettuali e il costo previsto, articolato per voci di spesa;
4. documentazione comprovante l'ammissibilità e la congruità della spesa sulla base di quanto previsto dal paragrafo "Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa" del documento Disposizioni Comuni;
5. dichiarazione di tutti i partners di essere consapevoli che devono soddisfare le stesse condizioni di ammissibilità del capofila elencate nella sezione Criteri di Ammissibilità (Allegato 4).

14.2.14 Modifiche ai progetti della sottomisura 16.3

Oltre a quanto stabilito nel precedente paragrafo "Modifiche dei progetti" della parte generale, per la sottomisura 16.3 sono considerate varianti anche le modifiche dei partecipanti all'Accordo di Partenariato. La sostituzione di un partecipante all'Accordo di Partenariato, ad eccezione del Capofila del progetto, è possibile solo se adeguatamente motivata; laddove possibile, le attività, e le relative risorse finanziarie, del partecipante rinunciatario devono essere assunte dal Capofila del progetto o da un altro partecipante già presente nell'Accordo di Partenariato. Deve comunque essere sempre rispettato quanto previsto nei precedenti paragrafi "Tipologie di soggetti ammissibili" e "Obblighi sulla composizione dei partenariati di progetto della sottomisura 16.3" del presente bando.

Inoltre, le macrotipologie di spesa da considerare ai fini delle modifiche ai progetti sono le seguenti:

1. Spese immateriali - comprendenti le seguenti voci di spesa:
 - "investimenti immateriali",
 - "spese generali",
 - "personale dipendente e non dipendente",
 - "missioni e trasferte",
 - "beni di consumo e noleggi",
 - "software e hardware",
 - "attività obbligatorie di informazione e pubblicità";
2. Spese materiali - comprendenti le seguenti voci di spesa:
 - "acquisto macchine e attrezzature".

14.2.15 Termine finale del progetto della sottomisura 16.3

Il progetto della sottomisura 16.3 deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento, indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi e comunque entro il 31/12/2024.

14.2.16 Documenti da presentare nella domanda di pagamento per la sottomisura 16.3

Oltre a quanto di pertinente previsto nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, per la sottomisura 16.3 valgono le specifiche sotto riportate:

1. relazione tecnica conclusiva del progetto che riporti i seguenti contenuti minimi:
 - partenariato e ruoli;
 - attività svolte e tempistica;
 - prodotti e risultati conseguiti;
 - ricadute economiche e ambientali;
 - spese sostenute per l'attuazione del progetto;
 - quadro delle attività divulgative realizzate e copia del materiale informativo, divulgativo e tecnico prodotto;
 - considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).
2. relazione tecnica per ciascun partner progettuale che dettagli l'attività svolta in riferimento a quella prevista dal progetto, contenente anche il riepilogo delle spese sostenute e il quadro dei documenti giustificativi allegati alla domanda di pagamento.

14.2.17 Decadenza del progetto della sottomisura 16.3

Il progetto decade nel caso in cui:

- uno dei componenti obbligatori (almeno due imprese agricole/forestali facenti parte dell'Accordo di partenariato) fuoriesca dall'Accordo per la realizzazione del progetto senza essere adeguatamente sostituito da altra impresa avente caratteristiche analoghe, previa richiesta di variante del beneficiario e relativa autorizzazione dell'UCI;
- i soggetti che partecipano alla costituzione dell'Accordo di partenariato non siano più microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- non sia più rispettata la soglia del 50% di soggetti appartenenti al settore agricolo/forestale nella forma di Accordo di partenariato.

14.3 Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 16.4 del PSR.

14.3.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 16.4

La sottomisura è finalizzata allo sviluppo economico e alla creazione di opportunità di lavoro nelle aree rurali. Tali

finalità sono perseguite attraverso il sostegno alle seguenti tipologie d'intervento che risultano indispensabili per creare nuove possibilità di mercato su piccola scala nell'ambito delle filiere corte e dei mercati locali:

- a) creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, di consolidare le relazioni tra gli operatori di filiera e di ridurre il numero dei soggetti intermediari;
- b) sviluppo di nuove forme di vendita per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, per accrescere e consolidare la competitività delle imprese agricole, per sostenere la creazione di sbocchi di mercato dei prodotti di nicchia;
- c) promozione e valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata con sviluppo del senso di fiducia e di appartenenza al territorio, promuovendone l'identità nei consumatori e negli operatori economici anche attraverso il ricorso a sistemi di tracciabilità delle produzioni locali

Per filiera corta si intendono forme di commercializzazione che non devono prevedere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Per mercati locali si intendono quei mercati basati su filiere corte o, in alternativa, collocati entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di produzione, considerati dal luogo di produzione al luogo dove si tiene il mercato locale (quindi il rispetto di questo requisito deve essere verificato di volta in volta al variare di questi due parametri).

Tali azioni hanno l'obiettivo di aumentare la competitività delle imprese agricole tramite una maggiore remunerazione dei prodotti che si realizza attraverso la riduzione dei soggetti intermediari nell'ambito della filiera. Nel progetto sottomisura 16.4 devono infatti essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute economiche positive sui produttori primari facenti parte dell'Accordo di Partenariato interessato alla sua realizzazione.

Anche Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto sottomisura 16.4.

Le attività di cui alla sottomisura 16.4 del presente bando concorrono alla trattazione tematica della seguente Priorità e Focus area di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013: 3a) - Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Gli obiettivi dei progetti di cooperazione dovranno essere coerenti con l'art. 42 del TFUE e riguardare prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo, in caso contrario i contributi saranno concessi in 'de minimis' ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013.

14.3.2 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.4

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, i beneficiari del sostegno concesso ai sensi della sottomisura 16.4 sono i componenti delle seguenti nuove forme di cooperazione formalmente costituite, tra i soggetti previsti al successivo paragrafo "*Tipologie di soggetti ammissibili*", successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT, sulla base di un Accordo di Partenariato: RTI (Raggruppamenti Temporanei d'Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di scopo), Rete Contratto.

L'atto costitutivo (notarile) dell'Accordo di Partenariato deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto Capofila del progetto;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto, le reciproche responsabilità anche in funzione della gestione di eventuali beni materiali, e le rispettive quote di finanziamento necessarie alla regolare attuazione del progetto approvato;
4. nel caso in cui il progetto alla base della richiesta di finanziamento preveda l'acquisto di beni materiali (acquisto di macchine e attrezzature), le modalità di gestione in comune dei beni materiali acquistati per tutta la durata del vincolo di non alienabilità di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento Disposizioni Comuni.

Le nuove forme di cooperazione devono avere durata almeno pari a quella del progetto e quindi rimanere in essere almeno fino alla liquidazione del saldo del contributo.

I compiti del Capofila del progetto sono:

- presentare la domanda di aiuto in nome e per conto di tutti i soggetti partner;
- essere il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con Regione Toscana e ARTEA, anche in nome e per conto degli altri partner;
- garantire il coordinamento complessivo delle attività progettuali facendo in modo che i partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano tutti alla realizzazione degli obiettivi di progetto;
- informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con Regione Toscana;
- essere il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: ciascun partner non capofila che sostiene le spese del progetto provvede a predisporre la rendicontazione delle proprie spese e la trasmette al Capofila del progetto;
- presentare la domanda di pagamento in rappresentanza di tutti i singoli partner che partecipano all'Accordo di Partenariato e pertanto presentare tutte le spese sostenute direttamente e dai partner;
- essere il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo e le deve ripartire in quota parte tra i soggetti aderenti all'Accordo di Partenariato secondo quanto previsto dal progetto. Il mancato trasferimento di tale quota parte è causa di revoca del contributo concesso;
- comunicare all'UCI l'avvenuta effettiva ripartizione del contributo tra i soggetti aderenti all'Accordo di Partenariato che ha realizzato il progetto 16.4.

I soggetti Capofila del progetto possono assumere tale ruolo in un solo progetto, non è preclusa invece la loro partecipazione a più progetti in qualità di semplice partner.

Qualora la costituzione formale all'Accordo di Partenariato non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione dell'Accordo di Partenariato. L'atto costitutivo (notarile) deve essere trasmesso tramite P.E.C. all'UCI competente entro 45 giorni dalla data di adozione dell'Atto di assegnazione dei contributi.

Qualora la costituzione formale dell'Accordo di Partenariato sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, ma comunque successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT, il Capofila del progetto provvede ad inserire tale Accordo nella domanda di aiuto. Le spese propedeutiche sostenute per la costituzione dell'Accordo di partenariato sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto.

Tutti i partecipanti all'Accordo di Partenariato devono avere i requisiti previsti dal bando per essere beneficiari fin dal momento della presentazione della domanda di aiuto da parte del Capofila del progetto.

14.3.3 Tipologie di soggetti ammissibili

Soggetti ammessi nei partenariati di progetto sono: le imprese agricole iscritte alla CCIAA ed in possesso di Partita IVA, le PMI operanti nel settore agro-alimentare, le comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, le associazioni, le organizzazioni dei produttori, le cooperative agricole di conferimento, le organizzazioni di categoria agricole e cooperative.

Tutti i soggetti devono avere una sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Toscana.

Le imprese agricole aderenti all'Accordo di Partenariato devono avere un'Unità Produttiva Specifica o i terreni collegati al progetto nel territorio della Strategia d'area.

14.3.4 Obblighi sulla composizione dei partenariati di progetto

Indipendentemente dalla forma di Accordo di Partenariato prescelta i soggetti partner devono essere tutti funzionali allo svolgimento delle attività di progetto. Tra i componenti devono essere obbligatoriamente presenti almeno due imprese agricole operanti nella fase di produzione primaria, inoltre, almeno il 50% dei soggetti partecipanti all'Accordo di Partenariato devono essere imprese agricole.

14.3.5 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.4

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 16.4.

Si fa comunque presente che nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

14.3.6 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.4.

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti per il pagamento dell'aiuto per la sottomisura 16.4 i singoli componenti della forma di aggregazione dovranno aderire al Sistema della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine garantendo quindi la diffusione ed estensione dello stesso sistema di coesione e consapevolezza di insieme delle imprese operanti nel territorio, entro la presentazione della domanda di pagamento.

14.3.7 Interventi e attività finanziabili e spese ammissibili della sottomisura 16.4

Coerentemente con la scheda della sottomisura 16.4 del PSR Toscana 2014/2022, il sostegno è concesso per la realizzazione degli interventi specificati nel precedente paragrafo "*Finalità e obiettivi della sottomisura 16.4*" purché compresi nella scheda progetto ME.1 "*Cooperiamo per diffondere ed estendere il sistema della Foresta modello*" della Strategia d'area.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano di seguito temi sui quali potrebbero incentrarsi le proposte progettuali: aggregazione dei produttori e dell'offerta; sistemi di collegamento tra domanda e disponibilità di prodotto; aspetti organizzativi e logistici della produzione e della commercializzazione; vendita collettiva dei prodotti tramite accordi con punti vendita al dettaglio, GDO, HO.RE.CA; sistemi di e-commerce applicati alla filiera corta; regolazione e garanzia sulla qualità dell'informazione; identità e riconoscibilità dei prodotti di filiera corta anche attraverso strumenti quali QR CODE e blockchain; forme di promozione e pubblicità dei prodotti.

14.3.7.1 Attività finanziabili della sottomisura 16.4

Premesso che le attività devono essere sempre riferite alle finalità dell'Accordo di Partenariato e in nessun caso ad azioni finalizzate ad una singola impresa ancorché aderente ad esso, le tipologie di attività finanziabili sono le seguenti:

- a) studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- b) attività di animazione del partenariato;
- c) redazione e presentazione del progetto (eventi ed attività di divulgazione dei risultati del progetto);
- d) costituzione dell'Accordo di Partenariato;
- e) promozione dei prodotti attraverso attività di informazione, comunicazione e pubblicità; la promozione dei prodotti deve essere svolta a raggio locale;
- f) acquisto di macchine e attrezzature per la logistica e per la commercializzazione dei prodotti delle aziende aggregate nell'Accordo di Partenariato. Per logistica si intende la gestione delle operazioni di stoccaggio e distribuzione dei prodotti. Per commercializzazione si intende l'attività necessaria alla vendita dei prodotti.

14.3.7.2 Spese ammissibili della sottomisura 16.4

La proposta progettuale può prevedere spese di tipo immateriale e/o materiale. In ogni caso devono essere rispettati i limiti di contributo e di spesa di cui al successivo paragrafo "Minimali e massimali".

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente paragrafo "Attività finanziabili della sottomisura 16.4" sono ammissibili le voci di spesa con le relative specifiche di seguito riportate.

➤ Spese immateriali

1. Spese generali: spese bancarie/legali/notarili; spese tenuta c/c dedicato; spese garanzia fideiussoria.

2. Investimenti immateriali: acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto 16.4; consulenze tecniche e finanziarie/onorari di professionisti; studi di fattibilità; acquisizione certificazioni; ricerche di mercato.

3. Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto) vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage) impiegato nelle attività di progetto. Il costo da imputare sul progetto viene definito sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata.

Nella proposta progettuale, la voce di spesa "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

4. Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate.

Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione, unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica con la cifra massima prevista nel documento "Tariffe rimborso chilometrico" dell'ACI con riferimento al modello FIAT Punto 1,2 - 69 CV benzina (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti e i pernottamenti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo. Ciò vale solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

5. Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;

- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto.

6. Software/hardware (solo ammortamento)

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

7. Attività obbligatorie di informazione e pubblicità

Le spese considerate in questa voce sono relative agli obblighi a carico dei beneficiari specificati nel paragrafo 19.3.15. "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni comuni".

➤ **Spese materiali**

8. Acquisto macchinari e attrezzature per la logistica:

- macchine e attrezzature per la movimentazione, lo stoccaggio, il condizionamento, il confezionamento e la conservazione dei prodotti (sono escluse le opere murarie);
- allestimento specifico di mezzi per il trasporto dei prodotti.

9. Acquisto macchinari e attrezzature per la commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o trasformati:

- attrezzature e arredi per la realizzazione di punti vendita dei prodotti delle imprese aggregate nell'accordo di partenariato (sono escluse le opere murarie);
- allestimento di mezzi di trasporto destinati alla vendita diretta dei prodotti delle imprese aggregate nell'accordo di cooperazione.

Fatto salvo quanto espresso in merito al paragrafo 9. "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni", è necessario che nella proposta progettuale sia chiaramente espressa l'idoneità tecnica delle macchine e delle attrezzature da acquistare in relazione alle necessità individuate nella proposta progettuale stessa.

Nell'ambito delle "attrezzature" sono ammissibili esclusivamente le cosiddette "strutture mobili", cioè quei manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale.

Nella proposta progettuale inoltre devono essere evidenti le modalità organizzative per la gestione comune dei beni di cui si prevede l'acquisto.

➤ **Costi indiretti**

Costi sostenuti per l'attuazione del progetto relativi a: spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento e di pulizia, spese di personale dipendente impiegato nelle attività di rendicontazione e nelle attività amministrative. Per la determinazione dei costi indiretti si applica un tasso forfettario del 15% alle spese sostenute per il personale dipendente e non dipendente di cui al punto 3 del presente paragrafo, così come previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, art. 68, comma 1 lettera b).

14.3.8 Complementarietà tra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM

In domanda di aiuto il beneficiario deve dichiarare di non ricevere altri finanziamenti per la stessa voce di spesa nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili ai settori: ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, limitatamente agli investimenti collegati all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e ss.mm.ii).

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori: ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e vitivinicolo, limitatamente agli investimenti collegati all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili ai settori: ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e vitivinicolo, limitatamente agli investimenti collegati all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati maggiorati degli interessi.

14.3.9 Valutazione progetti, approvazione graduatoria e istruttoria domanda di aiuto della sottomisura 16.4

14.3.9.1 Procedure, tempistica e competenze tecnico amministrative

Dopo la presentazione delle domande di aiuto, il sistema informativo di ARTEA riceve, protocolla e verifica la ricevibilità delle domande di aiuto con riferimento alla corretta modalità di presentazione e al rispetto dei termini previsti dal presente bando.

Al termine di questa operazione ARTEA trasmette l'elenco delle domande ricevibili al Settore "Autorità di gestione FEASR" e al Settore "Gestione delle misure del PSR per la consulenza, la formazione, l'innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività" (in seguito indicato Settore responsabile della sottomisura 16.4), quest'ultimo responsabile del procedimento per la sola parte relativa alla formazione della graduatoria della sottomisura 16.4.

Sulle domande contenute nell'elenco trasmesso da ARTEA il Settore responsabile della sottomisura 16.4 verifica, per la sottomisura 16.4, la conformità delle stesse in riferimento a:

- a) la tipologia dei beneficiari;
- b) la presenza della documentazione richiesta ai paragrafi "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto" e "Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.4".

Il Settore responsabile della sottomisura 16.4 comunica l'esito di tale attività alla Commissione di valutazione di cui al paragrafo successivo, che ne prende atto e procede ad esaminare i progetti risultati ricevibili. Per le domande non ricevibili, e quindi non valutabili dalla Commissione, il Settore responsabile della sottomisura 16.4 provvede a darne comunicazione al Capofila del progetto.

Nella tabella sottostante si riportano in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa sul sistema ARTEA	Capofila del progetto	Entro le ore 13 del 28 febbraio 2023
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA	Scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 1 giorno dalla ricezione della domanda di aiuto
Verifica modalità e rispetto termini di presentazione delle domande di aiuto e comunicazione dell'elenco al Settore Responsabile del procedimento	ARTEA	Entro 15 giorni dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Valutazione dei progetti e approvazione della graduatoria	Settore responsabile della sottomisura 16.4	Entro 90 giorni dalla data finale per la presentazione delle domande di aiuto (120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)
Comunicazione avvio del procedimento con indicazione del responsabile	UCI	Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria
Istruttoria di Ammissibilità ed emissione dell'atto di assegnazione dei contributi	UCI	Entro 60 giorni successivi all'avvio del procedimento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Presentazione domanda di anticipo	Capofila del progetto	Almeno 60 giorni prima del termine

		ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di anticipo	UCI	Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione domanda di variante del progetto	Capofila del progetto	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante del progetto	UCI	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di variante
Presentazione domanda di proroga	Capofila del progetto	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	UCI	Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di proroga
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Capofila del progetto	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	UCI	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento di SAL
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Capofila del progetto	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	UCI	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso in cui nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	UCI	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 50 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (60 giorni nel caso in cui nei 50 giorni sia incluso il mese di agosto)
Autorizzazione al pagamento in presenza di polizza fidejussoria	ARTEA	Entro 30 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria
Autorizzazione delle domande a controllo in loco	ARTEA	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento

14.3.9.2 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.4

Per essere inserito nella specifica graduatoria il progetto relativo alla sottomisura 16.4 dovrà conseguire il punteggio minimo totale di **50** punti, ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti per i criteri di selezione indicati nella tabella sottostante; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

Principi	Criteri	Punteggio (fino a)	Riferimenti al formulario per la presentazione del progetto sottomisura 16.4
Coerenza degli obiettivi del progetto con i fabbisogni individuati nel PSR	Rispondenza fra problema/opportunità individuata e fabbisogni individuati nel PSR	10	paragrafo 5.1
Contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Ricadute a carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici	5	paragrafo 7.2.2
Qualità dal punto di vista tecnico	Coerenza interna, innovatività e chiarezza espositiva del progetto	25	paragrafi 4.1, 4.2 (innovazione), 5.1, 5.2 e 5.3, 6, 9, 10 (coerenza interna e qualità), tutto il formulario (chiarezza)
Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	5	paragrafo 7.1
Rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi	Stima delle ricadute economiche per i partner imprenditoriali del progetto	10	paragrafo 7.2.1
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Composizione e tipologia del partenariato (<i>vedi paragrafo 2.2 del presente documento</i>)	20	Paragrafo 2.1 e 3
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto	Numero imprese e/o loro organismi associativi coinvolti nel progetto	8	Paragrafo 2.1 e 3
	Diversificazione dei prodotti considerati nel progetto	7	paragrafo 2.4

Garantire l'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti	Efficacia delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste, sotto il profilo della metodologia utilizzata, della pluralità degli strumenti e della capacità di raggiungimento degli agricoltori	10	paragrafo 8
Totale progetto		100	
Punteggio minimo		50	

Come indicato anche nel successivo paragrafo "*Commissione di valutazione, ammissibilità potenziale della domanda e formazione della graduatoria della sottomisura 16.4*", le operazioni di valutazione dei progetti saranno effettuate da una commissione nominata con decreto del Direttore della Direzione "*Agricoltura e Sviluppo rurale*" e composta da dipendenti della Regione Toscana esperti nelle materie trattate nei progetti.

Tutti gli elementi collegati e necessari all'attribuzione dei criteri di selezione devono posseduti dal/dai beneficiario/i e verificati dalla Commissione e/o dall'UCI prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto e, in caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda presentata per prima.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità o di pagamento risultano modifiche sostanziali tali da comportare una riduzione dei punteggi attribuiti dalla Commissione, l'UCI richiede una valutazione da parte del Settore responsabile della sottomisura 16.4 allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il progetto è stato finanziato, non siano alterate. In questo caso il Settore responsabile della sottomisura 16.4, se ritenuto necessario, convoca nuovamente la Commissione di valutazione per un'eventuale rideterminazione del punteggio assegnato.

Se ne risulta una diminuzione del punteggio, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria con l'approvazione di un apposito atto del Settore responsabile della sottomisura 16.4. Se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio la domanda di aiuto non si posiziona entro quelle finanziabili o si posiziona al di sotto del punteggio minimo previsto, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'Atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

14.3.9.3 Commissione di valutazione, ammissibilità potenziale della domanda e formazione della graduatoria della sottomisura 16.4

Le operazioni di valutazione dei progetti saranno effettuate da una Commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore della Direzione "*Agricoltura e Sviluppo rurale*" e composta da dipendenti della Regione Toscana esperti nelle materie trattate nei progetti. Deve essere nominato membro della Commissione di valutazione almeno un rappresentante degli Uffici Territoriali responsabile della successiva fase istruttoria.

I componenti della Commissione di valutazione dovranno garantire di non essere soggetti a conflitto di interesse in relazione alle proposte da esaminare.

La Commissione esaminerà in modo comparativo i progetti sulla base dei criteri di selezione previsti nel presente bando al precedente paragrafo "*Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.4*".

È facoltà della Commissione di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti tramite il Settore responsabile della sottomisura 16.4. In tal caso i termini della fase di valutazione sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

La Commissione, al termine delle attività di valutazione, trasmetterà al Settore responsabile della sottomisura 16.4 e al Settore "*Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole*", attraverso apposita nota:

- l'elenco delle domande potenzialmente ammissibili, con indicati i relativi punteggi e il contributo richiesto;
- l'elenco delle domande non ammissibili;

- copia dei verbali di seduta.

14.3.9.4 Condizioni specifiche per l'approvazione della graduatoria della sottomisura 16.4

Il Dirigente del Settore responsabile della sottomisura 16.4, con apposito decreto, prende atto dell'elenco trasmesso dalla Commissione di valutazione e formula la graduatoria tenendo conto delle risorse disponibili per la sottomisura 16.4.

Il decreto di approvazione della graduatoria individua:

- i progetti finanziabili;
- i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- i progetti non ammissibili.

La graduatoria dei progetti, ordinati in base ai punteggi derivanti dalla valutazione effettuata in base ai criteri di selezione, contiene per ciascuno di essi almeno le seguenti informazioni:

- denominazione del Capofila del progetto;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione;
- il costo complessivo del progetto;
- il contributo richiesto.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto Capofila del progetto.

Il decreto di approvazione della graduatoria e la relativa graduatoria è pubblicato sul BURT, con evidenza sul sito della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020>.

La notifica di potenziale finanziabilità o di non finanziabilità delle domande di aiuto a seguito della approvazione della Graduatoria, non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale.

14.3.10 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.4

14.3.10.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 16.4

Possono essere ammessi al sostegno gli investimenti che rispondono a quanto indicato nel precedente paragrafo "*Localizzazione generale degli interventi*".

14.3.10.2 Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 16.4

Gli interventi oggetto delle proposte progettuali relative alla sottomisura 16.4 devono riguardare azioni funzionali alla creazione e allo sviluppo di filiere corte e mercati locali e/o destinate alla promozione a raggio locale delle filiere corte e dei mercati locali.

Nel progetto della sottomisura 16.4 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

Inoltre gli investimenti finanziati devono essere coerenti con la scheda progetto ME.1 "*Cooperiamo per diffondere ed estendere il sistema della Foresta modello*" della Strategia d'area e i suoi obiettivi.

14.3.11 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.4

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "*Interventi/spese non ammissibili comuni a tutte le*

sottomisure" per la sottomisura 16.4 non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

- acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia precedentemente descritta alla voce di spesa "beni di consumo";
- i costi diretti collegati all'attività di gestione di web marketing o e-commerce;
- spese di personale collegate direttamente alla fase competitiva (cioè di svolgimento dell'attività commerciale) delle iniziative avviate con il progetto finanziato con la sottomisura 16.4;
- spese facenti capo a fatture emesse tra i partner dell'Accordo di Partenariato.

14.3.12 Impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 16.4

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti a carattere generale, sono previsti i seguenti ulteriori impegni specifici del capofila del progetto o, quando specificato, anche dei partner:

- procedere (capofila e partner) alla costituzione dell'accordo di partenariato entro 45 giorni dalla data dell'atto per l'assegnazione dei contributi, nel caso in cui l'aggregazione non sia già stata costituita entro la presentazione della domanda di aiuto;
- mantenere (capofila e partner) la durata dell'Accordo di partenariato fino alla conclusione del progetto, di conseguenza l'accordo deve rimanere in essere almeno fino alla liquidazione del saldo del contributo;
- sostenere direttamente (capofila e partner) tutte le spese collegate al progetto;
- presentare la domanda di pagamento e la rendicontazione anche per conto dei soggetti partner;
- incassare l'intero finanziamento in nome e per conto anche degli altri partner progettuali in base al mandato speciale con rappresentanza per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dai rapporti con l'Amministrazione regionale;
- ripartire in quota parte il finanziamento tra i soggetti aderenti all'Accordo di Partenariato secondo quanto previsto dal progetto;
- comunicare all'UCI l'avvenuta effettiva ripartizione del contributo tra i soggetti aderenti all'Accordo di Partenariato che ha realizzato il progetto 16.4;
- i risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo; la loro divulgazione dovrà essere attuata obbligatoriamente dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite attività specifiche;
- predisporre al termine del progetto di cooperazione, una relazione tecnica conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti;
- inserire tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del capofila del progetto beneficiario del contributo la relazione tecnica conclusiva del progetto di cooperazione.

I singoli componenti della forma associata (ATS, RTI, rete contratto) si impegnano ad aderire al Sistema della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine garantendo quindi la diffusione ed estensione dello stesso sistema di coesione e consapevolezza di insieme delle imprese operanti nel territorio, entro la presentazione della domanda di pagamento.

14.3.13 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.4

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "*Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto*", il Capofila del progetto deve allegare in formato non modificabile, tipo PDF o JPEG, la seguente documentazione:

1. formulario per la presentazione del progetto, compilato in tutte le sue parti (Allegato 5);
2. dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione, in caso di approvazione del progetto, dell'Accordo di Partenariato (medesimo Allegato 3), ovvero dell'atto costitutivo dell'Accordo di Partenariato se già costituito.

Per il Capofila del progetto e per ciascun partner deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

3. relazione tecnica che dettagli le attività progettuali e il costo previsto, articolato per voci di spesa;

4. documentazione comprovante l'ammissibilità e la congruità della spesa sulla base di quanto previsto dal paragrafo "Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa" del documento Disposizioni Comuni;
5. dichiarazione di tutti i partners di essere consapevoli che devono soddisfare le stesse condizioni di ammissibilità del capofila elencate nella sezione Criteri di Ammissibilità (allegato 6).

14.3.14 Modifiche ai progetti della sottomisura 16.4

Oltre a quanto stabilito nel precedente paragrafo "Modifiche dei progetti" della parte generale, per la sottomisura 16.4 sono considerate varianti anche le modifiche dei partecipanti all'Accordo di Partenariato. La sostituzione di un partecipante all'Accordo di Partenariato, ad eccezione del Capofila del progetto, è possibile solo se adeguatamente motivata; laddove possibile, le attività, e le relative risorse finanziarie, del partecipante rinunciario devono essere assunte dal Capofila del progetto o da un altro partecipante già presente nell'Accordo di Partenariato. Deve comunque essere sempre rispettato quanto previsto nei precedenti paragrafi "Tipologie di soggetti ammissibili" e "Obblighi sulla composizione dei partenariati di progetto" del presente bando.

Inoltre, le macrotipologie di spesa da considerare ai fini delle modifiche ai progetti sono le seguenti:

1. Spese immateriali - comprendenti le seguenti voci di spesa:
 - "investimenti immateriali",
 - "spese generali",
 - "personale dipendente e non dipendente",
 - "missioni e trasferte",
 - "beni di consumo e noleggi",
 - "software e hardware",
 - "attività obbligatorie di informazione e pubblicità";
2. Spese materiali - comprendenti le seguenti voci di spesa:
 - "acquisto macchine e attrezzature".

14.3.15 Termine finale del progetto della sottomisura 16.4

Il progetto della sottomisura 16.4 deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento, indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, e comunque entro il 31/12/2024.

Documenti da presentare nella domanda di pagamento per la sottomisura 16.4

Oltre a quanto di pertinente previsto nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, per la sottomisura 16.4 valgono le specifiche sotto riportate:

1. relazione tecnica conclusiva del progetto che riporti i seguenti contenuti minimi:
 - a) partenariato e ruoli;
 - b) attività svolte e tempistica;
 - c) prodotti e risultati conseguiti;
 - d) ricadute economiche e ambientali;
 - e) spese sostenute per l'attuazione del progetto;
 - f) quadro delle attività divulgative realizzate e copia del materiale informativo, divulgativo e tecnico prodotto;
 - g) considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).
2. relazione tecnica per ciascun partner progettuale che dettagli l'attività svolta in riferimento a quella prevista dal progetto, contenente anche il riepilogo delle spese sostenute e il quadro dei documenti giustificativi allegati alla domanda di pagamento.

14.3.16 Decadenza del progetto della sottomisura 16.4

Il progetto decade nel caso in cui:

- uno dei componenti obbligatori (almeno due imprese agricole facente parte dell'Accordo di partenariato) fuoriesca dall'Accordo per la realizzazione del progetto senza essere adeguatamente sostituito da altra impresa avente caratteristiche analoghe, previa specifica richiesta di variante e relativa autorizzazione dell'UCI;
- non sia più rispettata la soglia del 50% di soggetti appartenenti al settore agricolo nella forma di Accordo prescelta.

15. Erogazione e rendicontazione

15.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni comuni.

15.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'Atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Domanda di pagamento a saldo*" delle Disposizioni comuni.

15.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

Per la sottomisura 16.e 16.4, il capofila può richiedere un anticipo, per se stesso e/o per gli altri componenti dell'Accordo di Partenariato, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% contributo ammesso a finanziamento attraverso una richiesta presentata utilizzando apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA; a questo riguardo ciascun soggetto partecipante all'Accordo di Partenariato che intende beneficiare dell'anticipo deve pertanto individualmente rilasciare fidejussione per la propria quota.

I beneficiari Enti pubblici sono obbligati a richiedere l'anticipo del 50% dell'importo del contributo concesso.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA;
- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Inoltre, ad esclusione dei Beneficiari Enti Pubblici⁶, se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato, fatte salve eventuali diverse prescrizioni contenute nelle Disposizioni Comuni vigenti al momento del saldo.

16. Verifiche, controlli e revoche

16.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni.

16.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" delle Disposizioni Comuni.

Per le sottomisure 16.3 e 16.4, nel caso in cui un partner beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, il Capofila del progetto deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti dal citato paragrafo. "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento Disposizioni comuni.

La rinuncia di un partecipante all'Accordo di Partenariato, ad eccezione del capofila del progetto delle sottomisure 16.3 e 16.4, comporta che, i compiti del rinunciatario siano assunti dal capofila del progetto o da un altro partecipante già presente nell'Accordo di Partenariato che in tal caso usufruisce del contributo spettante al partner rinunciatario. Deve comunque essere sempre rispettato quanto previsto nel precedente paragrafo "Obblighi sulla composizione dei partenariati di progetto" del presente bando.

16.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i., artt. 49 e seguenti.

16.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni Comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative.

17. Disposizioni finali

17.1 Trattamento dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

⁶ Ai sensi delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del 9/05/2019

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- • partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- • erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

17.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la sottomisura 8.5, per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per le sottomisure 16.3 e 16.4, per la formazione della graduatoria: il Dirigente del Settore responsabile delle sottomisure 16.3 e 16.4;
- c) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>.

17.3 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

17.4 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'Atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dalle Disposizioni Comuni approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021.

Per le fasi successive all'emissione dell'Atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nelle Disposizioni Comuni vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni Comuni per quanto segue:

- Cambio di titolarità dell'azienda;
- Anticipo
- Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
- Proroga dei termini;
- Stato di avanzamento dei lavori;
- Domanda di pagamento a saldo;
- Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- Monitoraggio;
- Tempistica e fasi del procedimento;
- Spese ammissibili/non ammissibili
- Possesso di UTE/UPS.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**